

LXXVI^a TORNATA**VENERDÌ 10 DICEMBRE 1920****Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO****INDICE****Disegni di legge** (discussione di):

« Ruoli aperti per il personale di educazione e di sorveglianza dei Regi riformatori » . . . pag. 2162

Oratori:

CORRADINI, *sottosegretario di Stato per l'interno* 2164

SUPINO, *relatore* 2162

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole » (numero 100-A).

Oratori:

CORRADINI, *sottosegretario di Stato per l'interno* 2178

EINAUDI 2173

LORIA, *relatore*. 2175

MICHELI, *ministro di agricoltura*. 2180

ROTA 2172

TANARI 2168, 2177, 2183

Giuramento di senatori 2158, 2160, 2168

Interrogazioni (annuncio di) 2183

(risposta scritta ad) 2185

(svolgimento di):

« Del senatore Rampoldi al ministro dell'interno, presidente del Consiglio, circa alcuni casi di pretese ineleggibilità ai consigli comunali e provinciali ».

Oratori:

PORZIO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio*. 2160

RAMPOLDI. 2160

Petizioni (lettura del sunto di) 2157

Relazioni (della Commissione per la verifica dei titoli) 2158

(presentazione di) 2161

Ringraziamenti 2158

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) . . . 2161

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia ed affari di culto, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, delle poste e telegrafi, delle terre liberate dal nemico; i sottosegretari di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, della Presidenza del Consiglio e degli interni.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Torrighiani Filippo di volere dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:

N. 48. Il signor L. Vasta da Arzevedo, console d'Honduras, invia alcune sue proposte circa la pubblicazione dei resoconti delle sedute del Senato.

N. 49. Il presidente dell'Associazione fra i proprietari dei fabbricati in Sanremo trasmette i voti di quell'Associazione perchè sia mantenuto immutato in ogni sua parte il Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, per quanto riguarda i locali usufruiti dagli esercenti, commercianti, industriali e professionisti.

N. 50. Il prosindaco del comune di Ortanova trasmette i voti di quel Consiglio comunale per la concessione delle indennità a favore degli amministratori comunali.

N. 51. Il sindaco del comune di Sannicandro Garganico invia petizione identica alla precedente.

N. 52. Il tenente colonnello a riposo De Marchi cav. Stefano fa voti al Senato per asserita denegata giustizia.

N. 53. Il tenente colonnello a riposo Scola cav. Ambrogio fa voti al Senato per alcuni miglioramenti nella liquidazione della pensione degli ufficiali di riserva pensionati e richiamati durante la guerra.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Manassei è pervenuta la seguente lettera:

« Terni, 7 dicembre 1920.

« A S. E. l'onorevole Tommaso Tiltoni, Presidente del Senato — Roma.

« A nome mio e di tutta la famiglia, sentitamente commosso, ringrazio l'E. V. per le nobili parole con le quali ha voluto commemorare in Senato il nostro amatissimo estinto senatore conte Paolano Manassei.

« Se l'espressione del rimpianto universale e della grande stima per colui che piangiamo, che ci sono pervenute anche da chi milita in partiti politici più diversi e da chi ha idee tanto differenti dalle sue, ci sono state di grande conforto, di maggiore conforto ci è l'espressione di cordoglio del Senato, cui tanti vincoli lo legarono e particolarmente poi, perchè di tale cordoglio si è resa interprete l'E. V. per la quale sappiamo bene quale immensa stima e devota affezione nutrì il nostro caro scomparso.

« Coi sensi della più alta stima e profonda riconoscenza voglia credermi

« Dev.mo

« GIOVANNI MANASSEI ».

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Silvio Crespi, la cui nomina a senatore è stata in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Giardino e Biscaretti di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Silvio Crespi è introdotto nell'Aula

e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Silvio Crespi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Giaccone Vittorio, la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Biscaretti e Calleri di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Giaccone Vittorio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Giaccone Vittorio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Ferri Giacomo, la cui nomina a senatore è stata in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Della Torre e Mariotti di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Ferri Giacomo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Ferri Giacomo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Angelo Pavia, la cui nomina a senatore è stata in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Della Torre e Conti di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Angelo Pavia è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Angelo Pavia del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Presbitero per riferire sulla nomina a senatore dell'ingegnere Giacomo Reggio.

PRESBITERO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 3 ottobre 1920, per la categoria 3ª dell'articolo 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'onor. ing. Giacomo Reggio, che fu deputato al Parlamento per oltre sei anni nelle Legislature XXII e XXIV.

Dai documenti presentati risultando esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti prescritti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Prampero per riferire sulla nomina del senatore Romanin Jacur.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 ottobre 1920, per la categoria 3ª dell'articolo 33 dello Statuto, l'on. dott. Leone Romanin Jacur è stato nominato senatore del Regno.

La vostra Commissione, verificato che l'onorevole Romanin Jacur fu deputato al Parlamento per undici consecutive Legislature, cioè dalla XIV alla XXIV, e risultando il concorso di tutti gli altri requisiti voluti, ha l'onore di proporvi, a unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Perla per riferire sulle nomine dei signori senatori Schiralli, Squitti, Tommasi e Sanarelli.

PERLA, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 3 ottobre 1920, per la categoria 13ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno l'avv. Cataldo Schiralli, Procuratore Generale di Corte d'Appello dal 5 ottobre 1913.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto la validità del titolo e concorrendo nell'avvocato Schiralli gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 3 ottobre 1920, per la categoria 7ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il signor Nicola Squitti di Palermi, inviato straordinario e ministro plenipotenziario dal 1911.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto esatto il titolo e concorrendo tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 ottobre 1920, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 8ª dell'art. 33 dello Statuto, l'avv. Giuseppe Tommasi, Presidente di Sezione di Corte di cassazione.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo e la concorrenza degli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 3 ottobre 1920, per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'onor. prof. Giuseppe Sanarelli, che fu deputato al Parlamento per le Legislature XXI, XXII, XXIII e XXIV.

Dai documenti presentati risultando la validità del titolo ed il concorso degli altri requisiti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mariotti per riferire sulla nomina del signor senatore Scalori.

MARIOTTI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 3 ottobre 1920, per la categoria 3ª dell'articolo 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'on. prof. Ugo Scalori che fu deputato al Parlamento per oltre sei anni nelle Legislature XXIII e XXIV.

Dai documenti presentati risultando l'esattezza del titolo ed il concorso degli altri requisiti prescritti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Malvezzi per riferire sulla nomina del senatore Stoppato.

MALVEZZI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 ottobre 1920, e per la categoria 3ª dell'articolo 33 dello Statuto, l'on. avv. prof. Alessandro Stoppato è stato nominato senatore del Regno.

La vostra Commissione, verificato che l'onorevole avv. prof. Stoppato fu deputato al Par-

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1920

lamento per tre consecutive Legislature (XXII, XXIII e XXIV) e risultando il concorso di tutti gli altri requisiti voluti, ha l'onore di proporvi, a unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cassis per riferire sulla nomina del senatore Taddei.

CASSIS, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Per la categoria 17ª, art. 33 dello Statuto, con Regio decreto 3 ottobre 1920, fu nominato senatore del Regno il dott. Paolino Taddei, prefetto dal 6 marzo 1910.

Riconosciuta la validità del titolo e la coesistenza di tutti gli altri requisiti, la vostra Commissione ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

Svolgimento di una interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora lo svolgimento della interrogazione del senatore Rampoldi al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, così concepita: « Per conoscere il suo avviso circa la convenienza di riprendere in esame un disegno di legge di iniziativa parlamentare dal titolo: " Disposizioni interpretative circa alcuni casi di pretesa ineleggibilità ai Consigli comunali e provinciali ", disegno di legge del quale il Senato, nella tornata del 21 marzo 1917, sospese la discussione di fronte all'impegno del Governo di presentare nuove proposte ».

Ha facoltà di parlare il sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Porzio.

PORZIO, *sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei ministri*. Credo che l'interrogazione dell'onorevole Rampoldi alluda alla proposta di legge che fu fatta per rendere eleggibili i medici stipendiati dallo Stato e dai comuni. Ora, questa proposta fu fatta alla Camera, nel 1917, dall'onorevole Turati e altri, e, poi, venne davanti al Senato. Il Senato propose la sospensiva; la legge infatti non aveva che un carattere interpretativo, perchè si trattava di interpretare le norme in vigore, cioè di togliere il carattere di impiegati a quei medici che erano, comunque, agli stipendi e alle dipendenze di enti pubblici, comuni e Opere Pie. La sospen-

siva - se non erro - fu approvata su proposta dell'onorevole Orlando, allora ministro dell'interno. Il rinvio delle elezioni amministrative fece decadere cotesta proposta di legge. Ora io, alla rinnovata domanda dell'onorevole Rampoldi, posso assicurare che essa sarà ripresa in esame, tanto più che si dovranno fare dei ritocchi alla legge elettorale, comunale e provinciale. Allora questa sarà discussa insieme alle altre questioni.

Spero che l'onorevole Rampoldi si vorrà dichiarare soddisfatto dell'impegno formale che io assumo a nome del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rampoldi per dichiarare se è soddisfatto.

RAMPOLDI. Avevo chiesto di interrogare l'onorevole ministro dell'interno appunto per conoscere il suo avviso circa l'urgenza di riesaminare il disegno di legge dal titolo: « Disposizioni interpretative circa alcuni casi di ineleggibilità ai Consigli comunali e provinciali », disegno di legge del quale il Senato sospese la discussione nel marzo 1917, avendo ricevuto impegno dall'onorevole Orlando, allora ministro dell'interno, che sarebbero state presentate nuove proposte.

Ora l'onorevole sottosegretario di Stato per la Presidenza, risponde, che il progetto sarà ripreso in esame insieme con altre importanti questioni di diritto elettorale. Io non debbo perciò, ora, entrare nel merito della questione; ringrazio della promessa avuta e starò in attesa che questa abbia adempimento.

Giuramento di Senatore.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Niccolini Pietro, la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Mariotti e Ferraris Carlo di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Niccolini Pietro è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Niccolini Pietro del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore dei signori Reggio, Romanin Jacur, Sanarelli, Scalori, Schiralli, Squitti, Stoppato, Taddei, Tommasi.

Invito il senatore, segretario, Bettoni a fare l'appello nominale.

BETTONI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di numerare i voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Aguglia, Amero D'Aste, Arlotta, Artom, Auteri Berretta.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bava Beccaris, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Berio D'Argentina, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Botterini, Bouvier, Brandolini, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campello, Campostrini, Caneva, Canevari, Capaldo, Capece Minutolo, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cataldo, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conci, Conti, Corbino, Corsi, Credaro, Croce, Cusani-Visconti, Cuzzi, Crespi.

D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Amicis Mansueto, De Cupis, De Larderel, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, Della Torre, Del Lungo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Bagno, Di Brazzà, Diena, Di Prampero, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco, Durante.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Faldella, Fano, Fecia Di Cosato, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero, Di Cambiano, Figoli, Filomusi Guelfi, Foà, Francica-Nava, Frascara, Frassati, Fratellini, Frola, Fulci, Ferri.

Gallina, Gallini, Garavetti, Gerini, Ghiglianovich, Giardino, Ginori Conti, Gioppi, Giunti, Giusti Del Giardino, Golgi, Grassi, Grandi, Greppi Emanuele, Grimani, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi, Giaccone.

Hortis.

Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Leonardi Cattolica, Libertini, Lojodice, Loria, Lustig.

Malaspina, Malfatti, Malvezzi, Manna, Mango, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Masci, Mayer, Mayor Des Planches, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Mengarini, Montessor, Morandi, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca.

Novaro, Niccolini Pietro.

Olivieri.

Pagliano, Palummo, Papadopoli, Passerini Angelo, Paternò, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Petitti Di Roreto, Piaggio, Pianigiani, Piccoli, Pigorini, Pirelli, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè, Pavia.

Quarta.

Rampoldi, Rattone, Rava, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Reynaudi, Ridola, Rizzetti, Rolandi Ricci, Romeo Delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salata, Saldini, Sandrelli, San Martino, Santucci, Schupfer, Serristori, Setti, Sormani, Spirito, Supino.

Tamassia, Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon Di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valerio, Valli, Venosta, Viganò, Vigoni.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che dal computo dei voti sono risultate approvate le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli; dichiaro pertanto convalidata la nomina a senatori dei signori Reggio, Romanin Jacur, Sanarelli, Scalori, Schiralli, Squitti, Stoppato, Taddei, Tommasi, e li ammetto alla prestazione del giuramento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Malvezzi a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

MALVEZZI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui titoli del prof. Francesco Torraca.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Malvezzi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita e iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani.

Invito il senatore Di Prampero a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

DI PRAMPERO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare la relazione sui titoli del signor avv. Domenico Valenzani.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Di Prampero della presentazione di questa relazione, che sarà stampata, distribuita e iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani.

Invito il senatore Bava-Beccaris a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BAVA-BECCARIS. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui titoli del signor Giovanni Torlonia.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Bava-Beccaris della presentazione di questa relazione, che sarà stampata, distribuita e iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani.

Invito il senatore Perla a recarsi alla tribuna per presentare relazioni.

PERLA. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui titoli del signor Giulio Antonio Venzi e quella sui titoli del signor Vicini Antonio.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Perla dalla presentazione di queste relazioni, che saranno stampate, distribuite e iscritte all'ordine del giorno della seduta di domani.

Invito il senatore Colonna Fabrizio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

COLONNA FABRIZIO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui titoli del signor Giovanni Verga.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Colonna Fabrizio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata, distribuita e iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani.

Invito il senatore Cassis a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CASSIS. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei senatori ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui titoli dei nuovi senatori Valvassori-Peroni Angelo, Vighiani Giacomo e Vitelli Gerolamo.

PRESIDENTE. Dò atto al senatore Cassis della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e iscritte all'ordine del giorno per la seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: « Ruoli aperti per il personale di educazione e di sorveglianza dei Regi Riformatori » (N. 194).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Ruoli aperti per il personale di educazione e di sorveglianza dei Regi Riformatori (n. 194) ». Prego il senatore segretario di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario* legge:
(V. Stampato N. 194).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SUPINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, *relatore*. Onorevoli colleghi, dirò soltanto poche parole per giustificare i voti che l'Ufficio centrale, pure approvando il disegno di legge ministeriale, ha creduto di esporre, e per giustificare l'ordine del giorno che sottopone alla vostra approvazione.

Il progetto in esame, che tratta dei ruoli aperti dei Regi riformatori, contiene due parti distinte. La prima applica al personale di sorveglianza dei Riformatori il principio dei ruoli aperti; di più sopprime i gradi di allievo istitutore e di vice censori, e aumenta anche gli stipendi degli istitutori dei censori portando lo stipendio degli istitutori da un minimo di 4,000 lire ad un massimo di 6,000 dopo 22 anni di servizio, e lo stipendio dei censori da un minimo di 6,000 ad un massimo di 9,000 lire dopo 20 anni.

Queste disposizioni appaiono giustificate; infatti il sistema dei ruoli aperti è divenuto regola nella nostra amministrazione.

La soppressione dei gradi di allievo istitutore e di vice censore corrisponde al criterio seguito per gli impiegati dell'amministrazione centrale. Per ciò che riguarda i miglioramenti economici, essi sono giustificati dalle condizioni nelle quali, dato il momento attuale, si trova

il personale dei Riformatori, ed è anche giusto il criterio al quale questo miglioramento si informa, criterio che è quello di prendere per norma lo stipendio dei maestri elementari e del personale educativo dei convitti nazionali, lievemente aumentandolo. È naturale questo aumento, perchè vi è una notevole differenza fra il personale dei Riformatori da un lato ed i maestri elementari ed il personale educativo dei convitti nazionali dall'altro. I maestri elementari ed il personale educativo dei convitti nazionali si trovano dinanzi giovani che hanno una educazione civile; hanno un orario limitato e vacanze periodiche; invece il personale dei Riformatori si trova dinanzi giovanetti travati, deve esercitare una sorveglianza continua, ed ha una responsabilità molto maggiore. È naturale adunque che debba essere meglio retribuito. Questo per ciò che riguarda la prima parte del progetto.

La seconda parte contiene alcune norme di carriera relativa al personale degli istitutori e dei censori. Su queste norme l'Ufficio centrale non ha da fare alcuna osservazione, tranne per ciò che riguarda l'art. 5 del progetto il quale rende possibile ai censori di assurgere al grado di direttore del Riformatorio sebbene muniti del solo diploma rilasciato nel Corso di perfezionamento dei maestri elementari. Questo diploma viene rilasciato a coloro che hanno seguito per due anni corsi elementari di lettere italiane, di legislazione scolastica, di pedagogia e di igiene. Si tratta dunque di studi elementari e non è possibile, non è giusto che un ufficio così grave, così importante come quello di direttore di un Riformatorio, possa essere affidato a chi è munito soltanto di tale diploma.

Per questa ragione l'Ufficio centrale avrebbe voluto modificare il progetto su questo punto, ma si è trovato dinanzi a parecchie difficoltà. Una prima difficoltà deriva dal fatto che le stesse disposizioni sono già in vigore per il personale proprio dell'amministrazione carceraria, nè perciò è possibile creare una disparità di trattamento fra questo personale e quello dei Riformatori.

Un'altra difficoltà consiste in ciò che sono attualmente allo studio riforme da introdurre nell'ordinamento del personale dei Riformatori,

e per di più, come è noto, è in corso un progetto di legge inteso al riordinamento di tutto il personale amministrativo dello Stato. Ecco la ragione per la quale la Commissione non ha creduto modificare questo articolo, e non l'ha creduto anche in quanto una qualunque modificazione avrebbe importato il ritorno di questo progetto all'altro ramo del Parlamento, con danno gravissimo dei benemeriti funzionari dei riformatori, i quali da troppo lungo tempo attendono un miglioramento economico.

Perciò l'Ufficio centrale si è limitato a richiamare l'attenzione del Governo su questo punto ed a far voti affinché nei concorsi per titoli gli altri titoli dei concorrenti che si presentano con la semplice licenza pedagogica sieno valutati con maggior rigore, e nei concorsi per esami sieno ampliati i programmi, che attualmente sono troppo elementari, e gli esami stessi sieno più rigorosi.

Un altro punto richiamò l'attenzione dell'Ufficio centrale, il quale avrebbe voluto introdurre in proposito alcune modificazioni: e si riferisce ai maestri d'arte e agli inservienti, ai quali è affidato un compito molto delicato e gravoso: essi stanno a continuo contatto coi giovani, hanno bisogno della loro fiducia, e quindi debbono essere equamente retribuiti. Invece non soltanto sono ora fuori ruolo ma hanno anche uno stipendio meschinissimo.

Perciò sarebbe stato desiderio della Commissione che nei miglioramenti economici fossero compresi anche questi funzionari, tanto più in quanto sono in numero limitatissimo e quindi l'onere dello Stato sarebbe stato molto lieve. Ma qui, pure, l'Ufficio centrale si è trovato di fronte alle difficoltà già accennate, e principalmente a quella che si riferisce all'ordinamento generale dei Riformatori. Già questo riordinamento era stato iniziato fin dal 1905, ma le stesse leggi e gli stessi regolamenti che lo attuavano permettevano ulteriori riforme. Dal 1905 ad oggi nulla si è fatto in proposito: soltanto nel 1919 fu nominata una Commissione che aveva per incarico « di studiare le questioni inerenti al funzionamento dei Riformatori e preparare entro il più breve termine possibile opportune proposte per la sistemazione ed il miglioramento economico e di carriera degli addetti a questi Istituti e per le riforme che si ravvisavano necessarie nell'ordinamento degli

Istituti, e meglio corrispondenti alle esigenze dei tempi». Ma questa Commissione nulla finora ha concluso. In parte supplisce l'attuale disegno di legge. Ma per il riordinamento dei riformatori nulla si è fatto.

Eppure, onorevoli colleghi, si tratta di un interesse di primo ordine che merita tutte le cure del legislatore, e che rappresenta uno dei problemi più gravi e più delicati di tutte le questioni inerenti alla infanzia. Ed il problema ha anche una urgenza perchè purtroppo vediamo continuamente affievolirsi il principio di autorità non solo nella famiglia, ma anche nella società e nello Stato. Ne abbiamo esempio recentissimo in certi avvenimenti che addolorano il cuore di ogni italiano, ma dei quali è opportuno tacere.

In quest'opera di rinvigorimento del principio di autorità non si deve dimenticare la gioventù perchè di là si comincia; è proprio il caso di dire: *principis obsta*.

Non è qui il luogo di indicare i criteri ai quali il nuovo ordinamento dei riformatori deve ispirarsi; in massima generale giusto apparisce il criterio già adottato dalla riforma del 1905; vale a dire che i Riformatori non devono essere nè carceri nè stabilimenti dipendenti o aventi connessione col carcere; devono essere bensì stabilimenti educativi; si tratta infatti di correggere ed educare gli adolescenti in guisa da farne buoni cittadini, di rinvigorire moralmente i giovani, educarli e non avvilirli nè degradarli.

In conclusione la riforma è necessaria ed urgente e l'Ufficio centrale ritiene opportuno raccomandare al Governo che essa venga sollecitamente attuata.

Epperò, onorevoli colleghi, ho l'onore di proporre alla vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

« Il Senato mentre approva il disegno di legge sui ruoli aperti per il personale di educazione e di sorveglianza dei Regi riformatori, esprime il voto che il Governo voglia provvedere colla maggiore sollecitudine al loro riordinamento ».

PRESIDENTE. C'è un ordine del giorno che ha testè letto il relatore, domando al Governo se lo accetta.

CORRADINI, *sottosegretario all'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRADINI, *sottosegretario all'interno*. Dopo le espressioni dell'illustre relatore di questa legge, non occorreranno assolutamente molte argomentazioni per dimostrarne l'urgenza e la efficacia nei rapporti di questi Istituti di educazione; quindi io risparmio al Senato la discussione precisa delle varie disposizioni della legge, la esposizione dei concetti informativi, e mi limito a quei rilievi che l'onorevole relatore ha inteso fare sul progetto presentato.

I rilievi sostanzialmente sono di due specie: si riferisce la prima di queste specie alla possibilità che il personale assunto per il servizio dei Regi riformatori possa progredire fino alla direzione dell'Istituto medesimo.

Giustamente osservava l'illustre relatore che sarebbe molto opportuna una selezione cauta quando si tratta di affidare la direzione di questi Istituti a funzionari i quali non hanno altro titolo di studio originario che quello delle licenze normali. Ma evidentemente l'osservazione dell'onorevole relatore è intuitiva e perfettamente giusta; le cautele sono essenziali e questa possibilità di selezione sarà resa ancora più rigorosa con la riforma che necessariamente dovrà farsi della costituzione degli Istituti medesimi.

E qui entriamo nel secondo ordine di idee: l'onorevole relatore dice; è certamente necessaria, urgente, opportuna una riforma la quale migliori le condizioni di questo personale, ma è assolutamente indispensabile che questi Istituti siano riordinati intorno a un concetto fondamentale, quello cioè di renderli veri e propri Istituti di educazione in maniera che fin da quella prima fase, certe forme anomale della educazione possano essere corrette, certe tendenze possano essere emendate, possano essere restituiti alla Società elementi vivi, perfettamente in grado di rendere servizi alla Società medesima. Come questa sia una necessità, che il concetto di una riforma dei riformatori sia un concetto acquisito, risulta dai vari molteplici tentativi che sono stati fatti e che l'onorevole relatore ha ricordati oggi. Questi tentativi non hanno portato a conclusione, io direi, per la stessa grandissima formidabile difficoltà di risolvere un problema di educazione dei più delicati, perchè il far sorgere la vera scuola nel carcere, negli stabilimenti penitenziari è cosa di grandissima importanza.

Chi ha l'onore di parlare al Senato ebbe occasione di parlare dell'argomento a proposito di uno di questi tentativi di riforma, e precisamente questo intendimento, questo concetto, questo spirito ispirava i lavori di una commissione la quale dovrà rapidamente portare a compimento i suoi lavori e formulare le proposte per un nuovo istituto. Posso assicurare il Senato che a questa riforma il Governo si accingerà con lo stesso spirito espresso dall'onorevole relatore.

Di un'altra questione, questione minuta, si è occupato il relatore, della necessità cioè che alle condizioni migliorate di questo personale siano adeguate le condizioni dell'altro personale, quello di istruzione, quello per così dire tecnologico di questi stabilimenti.

Io credo che finora questo personale non abbia ancora avuto quello cui legittimamente poteva aspirare, perchè si è cercato di fare il meglio. Si è voluto tentare di trattare e risolvere la questione del personale d'arte per sé, come una questione a sé stante, per risolverla profondamente. Il Senato sa che in questa questione sorge una delle cose più delicate di ogni organizzazione scolastica e cioè se un personale tecnologico, che viene dalla pratica del mestiere ordinariamente esercitato nella vita libera, debba cristallizzarsi in una funzione permanente di ruolo o debba esser messo in condizioni da poter essere spesso e rapidamente rinnovato. Questa difficoltà si è finora opposta ad una semplice soluzione di miglioramento economico da dare a questo personale. Posso per altro assicurare il Senato che il Governo, non ritenendo assolutamente sostenibile che in attesa di una riforma così complessa e profonda, il personale debba rimanere ancora senza quei benefici che ne rendano possibile la vita e ne assicurino la scelta a vantaggio degli istituti, sta preparando un provvedimento, diremo così provvisorio, nel senso che si miglioreranno gli assegni di questo personale e del personale avventizio di questi stabilimenti, con gli stessi criteri e con le stesse norme seguite per i miglioramenti concessi all'altro personale.

Confido che, dopo queste dichiarazioni, il Senato vorrà approvare il disegno di legge in esame, che è di assoluta urgenza.

Quanto all'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, siccome esso è ispirato agli stessi

concetti, che ho avuto l'onore di esporre al Senato, non ho difficoltà di accettarlo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di passare alla discussione degli articoli, metto ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro:

« Il Senato, mentre approva il disegno di legge sui ruoli aperti pel personale di educazione e di sorveglianza dei Regi Riformatori esprime il voto che il Governo voglia provvedere con la maggiore sollecitudine al loro riordinamento ».

Chi approva questo ordine del giorno, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

I gradi nel personale di educazione e sorveglianza nei Regi riformatori sono i seguenti:

Censore.

Istitutore.

Gli stipendi e i relativi aumenti periodici sono stabiliti in conformità della tabella annessa.

(Approvato).

Art. 2.

Gli istitutori sono nominati in seguito a concorso per esami.

I vincitori del concorso sono assunti in servizio in qualità di istitutori provvisori e vi restano in prova un triennio. Se durante tale periodo hanno dato sufficiente prova di idoneità e di diligenza e tenuta buona condotta, vengono nominati effettivi; in caso contrario saranno licenziati con una indennità pari a due mesi di stipendio.

Il servizio prestato nel triennio di prova è valido agli effetti dell'anzianità e della pensione.

(Approvato).

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso, di cui al precedente articolo, valgono le norme stabilite

dall'art. 5 e seguenti del regolamento speciale approvato con Regio decreto 15 aprile 1909, n. 236, modificato dal Regio decreto 18 gennaio 1912, n. 20.

Nel caso che difettino concorrenti provvisti di diploma magistrale possono essere ammessi anche gli aspiranti forniti del diploma di licenza da una scuola media di secondo grado.

(Approvato).

Art. 4.

Le promozioni al grado di censore sono conferite agli istitutori esclusivamente mediante concorso per esame.

Le prove di esame si svolgeranno sulle materie indicate nell'articolo 18 del regolamento 15 aprile 1909, n. 236, e dinanzi alla Commissione e con le norme ivi indicate.

Sono ammessi al concorso gli istitutori i quali, alla data del decreto che lo bandisce, abbiano compito almeno 10 anni di effettivo servizio nel grado e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

(Approvato).

Art. 5.

I censori forniti dei titoli di studio e con la anzianità di servizio di cui rispettivamente ai comma 1° e 2° della nota alla tabella A della legge 11 giugno 1914, n. 503, saranno ammessi ai concorsi per titoli e per esami, per la nomina al grado di direttore nel personale dell'Amministrazione carceraria, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite nelle disposizioni riguardanti il personale anzidetto.

Essi saranno iscritti nella graduatoria dei vincitori del concorso, rispettivamente coi vice-direttori e coi segretari dell'Amministrazione carceraria, ma non potranno ottenere la nomina a direttore, se non in caso di vacanza dei posti nei Riformatori.

(Approvato).

Art. 6.

Sono applicabili al personale di educazione e sorveglianza nei Regi riformatori, in quanto non siano contrarie all'ordinamento speciale del personale medesimo, tutte le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed economico del

personale dell'Amministrazione centrale dello Stato stabilite dai Regi decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e 27 novembre 1919, n. 2231. (Approvato).

Art. 7.

La metà dei posti di istitutore, che saranno vacanti alla data di pubblicazione della presente legge, sarà coperta mediante concorso per titoli da bandirsi nel termine di un mese con le norme degli articoli 65 e seguenti del citato Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

La Commissione esaminatrice sarà formata nel modo indicato nell'articolo 10 del regolamento approvato con Regio decreto 15 aprile 1909, n. 236.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 8.

Sono aboliti i gradi di vice-censore e di allievo istitutore.

Gli attuali vice censori sono considerati come facenti parte del ruolo degli istitutori, conservando il titolo, di cui sono ora provvisti.

Ai vice censori, che vengono così iscritti nel ruolo degli istitutori, è concessa l'abbreviazione di un quadriennio nel collocamento nel relativo quadro di classificazione.

(Approvato).

Art. 9.

I posti di censore vacanti alla data di pubblicazione della presente legge, o che si renderanno vacanti nei primi otto anni dall'attuazione medesima, saranno conferiti, mediante concorso per titoli, agli attuali vice censori ed istitutori nell'ordine seguente.

Ai primi due concorsi e, in ogni modo, non oltre tre anni dalla data suddetta saranno ammessi soltanto gli attuali vice censori.

Ai concorsi successivi saranno ammessi indistintamente i vice censori e gli istitutori, che, alla data della pubblicazione della presente legge, abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nel grado, sempre che per essi concorra il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione.

I vice censori e gli istitutori, che in uno dei concorsi suddetti non abbiano conseguito gli otto decimi dei punti, saranno esclusi dai successivi concorsi per titoli.

Il concorso per titoli sarà giudicato dalla Commissione, di cui all' art. 10 del Regio decreto 15 aprile 1909, n. 236.

(Approvato).

Art. 10.

Al primo concorso per esame saranno esclusivamente ammessi gli attuali vice censori e gli istitutori che, pur non avendo vinto il concorso per titoli, di cui al precedente articolo, abbiano in esso conseguito gli otto decimi dei punti, e coloro che, all'atto della pubblicazione della presente legge, abbiano il grado di istitutore, purchè, alla data del bando che indice il concorso stesso, abbiano i requisiti richiesti dall'art. 4.

(Approvato).

Art. 11.

L'applicazione della presente legge avrà effetto dal 1° dicembre 1919 nei riguardi giuridici e dal 1° maggio 1919 nei riguardi economici.

(Approvato).

Art. 12.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno i fondi necessari per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 13.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria alla presente legge.

(Approvato).

Tabella degli stipendi per il personale di educazione e di sorveglianza dei Regi riformatori.

(Concordata tra Giunta e Governo).

Istitutori — Numero dei posti 298.

Stipendio iniziale durante il triennio di prova L. 4000.

Aumento di L. 500 dopo 3 anni L. 4500 al compimento del 3° anno di grado

»	» 500	» 3	»	» 5000	»	6°	»
»	» 500	» 4	»	» 5500	»	10°	»
»	» 500	» 4	»	» 6000	»	14°	»
»	» 500	» 4	»	» 6500	»	18°	»
»	» 500	» 4	»	» 7000	»	22°	»

Censori — Numero dei posti 11.

Stipendio iniziale L. 6000.

Aumento di L. 700 dopo 4 anni L. 6700 al compimento del 4° anno di grado

»	» 600	» 4	»	» 7300	»	8°	»
»	» 600	» 4	»	» 7900	»	12°	»
»	» 600	» 4	»	» 8500	»	16°	»
»	» 500	» 4	»	» 9000	»	20°	»

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor avv. Giuseppe Martino, la cui nomina a senatore è stata convalidata nella seduta di ieri, prego i signori senatori Pianigiani e Sandrelli di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor avv. Giuseppe Martino è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor avv. Giuseppe Martino del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio nelle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Persico Angelo, la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Mortara e Sandrelli di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Persico Angelo è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Persico Angelo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Schiralli Cataldo, la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i senatori Mortara e Sandrelli di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Schiralli Cataldo è introdotto nell'aula e presta giuramento, secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Schiralli Cataldo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Squitti di Palermitti, la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Perla e Cefaly di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Squitti di Palermitti è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Squitti di Palermitti del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole » (N. 100-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole ».

Prego il ministro di agricoltura di voler dichiarare se accetta che la discussione si svolga sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

MICHELI, *ministro d'agricoltura*. Il Governo accetta.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, onor. Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge nel testo emendato dall'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 100-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Tanari, primo iscritto.

TANARI. Onorevoli colleghi! Ho chiesta la parola in difesa del patrimonio dei poveri insidiato da questa legge. Ricorderò le parole con le quali il Presidente del Consiglio rispose ad un collega che domandava una maggiore assegnazione di fondi, non ricordo bene a quale capitolo di spese. Il Presidente del Consiglio, con piena ragione, disse che: « bisognava cercare di non appiappare allo Stato delle continue spese se si voleva contribuire alla restaurazione della nostra finanza ».

Io intendo dimostrare che sotto queste due semplicissime righe di legge a favore della cooperazione, in simpatica veste di Cerere, si nasconde spesso il più fiero egoismo, per il quale, se non si provvederà in tempo, si appiopperanno allo Stato delle fortissime spese.

Nella mia regione, l'estate scorsa, abbiamo avuto una polemica interessantissima tra un giornale locale, simpatizzante coi socialisti, e il Direttore del Consorzio delle cooperative.

Quella polemica aveva per titolo: « L'assalto delle cooperative al patrimonio dei poveri »; uno degli articoli del giornale prendeva per spunto queste parole che si leggevano in un giornale settimanale bolscevico: « All'antico concetto della beneficenza ai miserabili bisogna sostituire il nuovo criterio della solidarietà sociale. Prima di tutto occorre tutelare secondo giustizia i lavoratori che producono, i quali sapranno, ispirandosi alle nuove esigenze sociali, venire in soccorso dei diseredati ».

Dal che si arguisce che, mentre l'antico concetto della beneficenza, fatta in passato da quella classe che ora si insegna ad odiare, era quello di dare, i nuovi concetti di solidarietà cominciano invece col desiderio di prendere.

L'altro articolo aveva per titolo: « Il pane dei poveri »; il Direttore del Consorzio delle cooperative si adonta delle parole: « L'assalto delle Cooperative al patrimonio dei poveri » e dice: « l'assalto c'è, ne sarò io a negarlo, ma che forse il patrimonio dei poveri doveva andare ad arricchire i borghesi dell'agraria? Assalto sì, pirateria no ».

Dunque, l'assalto si ammette e non c'è bisogno che io mi dia la pena di dimostrarlo; quanto alla pirateria, ne parleremo tra poco.

La legge che ci è davanti proviene da un decreto luogotenenziale in data 8 agosto 1918, certamente fatto per influenza politica di qualche interessato al Ministero di agricoltura e che dovette passare quasi inosservato tra le nebbie dei calori estivi, costituendo così una di quelle leggi che sono forse il peggiore bagaglio della nostra farraginoso legislazione. Perché questo progetto di legge, così come è redatto, è una vera e propria legge agraria, in quantochè si può applicare in tutte le regioni d'Italia dove sono distribuiti i terreni del patrimonio dei nostri poveri; e, come tutte le leggi agrarie di carattere generale, non può essere che una cattiva legge, in quantochè non esiste in Italia soluzione unica per il problema agrario.

Non sarà la cooperazione, non sarà la piccola proprietà, non sarà l'enfiteusi, non saranno i contratti in partecipazione, ecc. ma sarà ciascuna di queste forme di rapporti tra capitale e lavoro che andrà applicata là dove è razionale il porle in opera; tanto sono differenti le condizioni agrarie della nostra amatissima terra!

Voler fare un'unica legge agraria in Italia

è come voler pretendere di dare alla popolazione una scarpa di dimensione e forma unica.

Qui bisogna che io apra una parentesi di carattere personale, perchè non vorrei che si potesse pensare che io sia contrario alla cooperazione; debbo dichiarare che mi son servito delle prime cooperative di lavoro, come incoraggiai delle cooperative di consumo, da 40 anni a questa parte. Quando i conservatori di quell'epoca le consideravano come bombette esplosive, a me sembravano delle valvole di sicurezza.

Quando i socialisti di quell'epoca, al primo congresso dei lavoratori della terra in Bologna (vedi il resoconto stenografico pubblicato da una certa tipografia Azzoguidi di quella città dicevano che la cooperazione non era un'arma di emancipazione ma un'arma di servitù.

Non sono quindi un rimorchiato in questa materia; molti in Italia hanno parlato e scritto con grande sapere di cooperazione, io sono invece uno di quelli che se ne è servito: sono nel numero di questi e mi contento di esserci.

È d'uopo però riconoscere che la cooperazione da allora ad oggi ha tralignato dalle ottime ragioni per le quali essa sorse. Ragioni non di monopolio e di privilegi nuovi, ma ragioni di utilità economica, sociale, generale, poichè togliendo di mezzo gli interessi del privato speculatore, gli utili dovevano andare ripartiti parte fra i membri delle cooperative, parte ad utilità generale per il minor costo dei lavori. Invece all'egoismo individuale, in molti casi, non sempre, si è andato sostituendo il più fiero egoismo collettivo, tanto più pericoloso appunto perchè collettivo. Da questo fiero egoismo collettivo dobbiamo difenderci per salvare il patrimonio dei poveri, dei vecchi e dei bambini.

Spesso sentiamo dire che il Governo intende di facilitare la formazione della piccola proprietà in Italia.

Io sono pienamente di questa opinione, e sono anche convinto che se in Italia, invece di avere un milione e mezzo di proprietari terrieri, ne avessimo quattro milioni e mezzo come in Francia, o meglio, in proporzione della nostra superficie coltivata o coltivabile, tre milioni e mezzo, la questione agraria che mina la pro-

duzione e la tranquillità sociale del nostro paese scomparirebbe a poco a poco.

In Francia non esiste questione agraria, e, del resto, non vi potrà essere mai una buona agricoltura senza la sicurezza e la tranquillità nei campi.

Ma dove si vuole facilitare la formazione di questa piccola proprietà?

Forse nel latifondo? E allora credo che non si sia sulla buona via. Là dove c'è tutto da preparare e da sgrossare, là dove mancano strade, dove manca la sistemazione razionale dei terreni, dove manca l'acqua potabile, dove mancano le case, ecc. il voler fare della piccola proprietà ritengo sia un errore economico, tecnico e sociale.

Credo invece, come diceva il compianto Valenti, in quel suo bellissimo libro sulla « Politica agraria » che là appunto sia il campo della cooperazione. Come campo della cooperazione sono i 500,000 ettari da bonificare, il milione di ettari da irrigare. Invece dove l'agricoltura ha tradizioni di cultura intensiva, dove esistono case, dove esistono già i terreni appoderati ecc., dove in questa tradizione di cultura intensiva i coltivatori hanno raggiunto un alto grado di capacità produttiva, dovuta a studi, sacrifici, esperienze della media e grande proprietà agraria, là ritengo sia opportuno che il Governo faciliti la formazione della piccola proprietà.

Perciò in quei terreni delle Opere pie che rispondono a queste condizioni, se il Governo emettesse un titolo fondiario ad ammortamento, disinteressando le Opere pie da questo patrimonio terriero, sollevandole così da quelle immense spese di amministrazione che oggi vanno tanto crescendo, il Governo potrebbe trovare dalle annualità pagate da contadini coloni l'interesse e l'ammortamento del titolo emesso e i contadini a poco a poco potrebbero diventare proprietari di questi terreni.

Io ritengo che su questa materia miglior cosa è dare degli esempi per venire alla giusta soluzione.

Nella mia regione, in provincia di Bologna, il patrimonio delle Opere pie si aggira intorno a 13 mila ettari, dei quali un migliaio ad umida coltura.

Sono terreni in eccellenti condizioni di assetamento agrario. Costituiscono un patrimo-

nio di più di 80 milioni almeno; dati per testamento o regalati in vita da benefattori, rappresentano circa quattro milioni e mezzo o cinque milioni di rendita annua. Il socialismo non vi ha concorso nemmeno per un centesimo, e tende invece a sfruttare questo patrimonio per i suoi fini politici ed economici.

Nella nostra regione va facendosi strada una massima molto sintomatica: « La beneficenza non dev'essere fatta dal comune o dalla provincia, ma deve andare a carico dello Stato ».

È chiaro che se la beneficenza deve andare a carico dello Stato il reddito del patrimonio dei poveri può andare a beneficio di qualcun altro! Si è già provato a mettere in atto questa nuova teoria e vi è anzi un caso di esecuzione di quanto ho affermato. Noi abbiamo a Bologna un tale, gran signore di animo, un vero mecenate che ha dato agli ospedali 1580 ettari di terreno in pieno assetto culturale: di questo terreno 300 ettari sono coltivati a risaia. Questo mecenate, di cui sono intimissimo amico, mi diceva che negli ultimi anni da questa sua proprietà in media aveva avuto una rendita netta di più che 700 mila lire. Sapete, onorevoli colleghi, quanto il Consorzio cooperativo ha offerto all'amministrazione socialista degli ospedali per prendere in affitto codesti terreni? 350 mila lire, che defalcate di 220 mila lire di tasse, si riducono a 130 mila lire nette di rendita. Dunque contro 700 mila lire di rendita netta si ha l'offerta di 130 mila lire nette!

Non parliamo dunque di pirateria, per carità!

Il direttore dell'Amministrazione degli ospedali, che era un socialista, ed anche una degnissima persona, ha fatto tutto quello che doveva fare per impedire questo carrozino o carrozzone che dir si voglia. Ma ciò che non è riuscito per l'Amministrazione degli ospedali (per quanto io abbia avvertito il prefetto di Bologna che questa legge avrebbe dovuto subire qualche modificazione), ebbe dannoso effetto sotto l'egida di questo decreto per l'Opera del ricovero di mendicità non molti giorni or sono; avendo questa affittato dei terreni donati dallo stesso mecenate per lire 70 la tornatura, quando nel 1920 ne renderanno nette 250!

Uno dei membri del Consiglio di Amministrazione del ricovero di mendicità non ha voluto condividere con gli altri colleghi la responsabilità di un contratto così disastroso, e ha

chiesto le dimissioni da membro di quell'Amministrazione!

Torniamo al patrimonio degli ospedali. Ho detto che vi erano trecento ettari a coltura umida, cioè a risaia.

Sapete nei preventivi per l'anno 1920 dell'Amministrazione di codesto patrimonio, che ho sott'occhio, quanto dovrebbero rendere i trecento ettari di risaie al patrimonio dei poveri? Zero. Sono, in media, dodici mila quintali di riso di produzione e rendono anche meno di zero; perchè nel conto preventivo si legge: Ottocento mila lire di entrata; settecento cinquantamila lire di spese culturali, settanta mila lire per spese di assicurazione; metteteci sopra le spese di amministrazione e le tasse e vedrete che bell'affare hanno fatto gli ospedali producendo con questo patrimonio dodici mila quintali di riso che non rendono più un soldo. (*Commenti*).

Ma andiamo avanti. Io son sicuro di quello che dico, non ho nessuna ragione di dire una cosa per un'altra, e quello che dico, lo dico valendomi di ciò che scrivono questi signori. Leggo che le spese di amministrazione, non quelle di amministrazione patrimoniale, ma le pure spese di sorveglianza, rappresentano 122,000 lire di spesa, e cioè 80 lire l'ettaro di pura spesa di sorveglianza.

Vi domando qual è quel patrimonio che spende tanto? Andando di questo passo i 13,000 ettari delle Opere pie di Bologna verranno a costare di pura spesa di sorveglianza più di un milione, che è sottratto completamente al patrimonio dei poveri!

Ma non è finita la serie. Quello stesso mecenate ha donato agli ospedali anche macchinari, e tra i macchinari un aratro Mogul che, come i competenti sanno, ha una produzione di aratura doppia degli aratri comuni.

Che cosa hanno escogitato quei messeri perchè la produzione non venisse a costar meno, a vantaggio del paese? Due turni di aratura di quattro ore ciascuno, pagati come se fossero otto ore. (*Commenti*).

Non ho finito ancora. Quando abbiamo avuto i terreni boicottati e il frumento è rimasto in piedi, il Governo si è dovuto occupare di far mietere codesto frumento e di farlo trebbiare; sapete, onorevoli colleghi, quanto è costato al quintale il grano mietuto e trebbiato in code-

sta maniera? dalle 100 alle 120 lire in media al quintale per spese di mietitura e di trebbiatura (*impressione*); e poi minacciano la rivoluzione sociale se il pane costa troppo! (*Viri applausi*).

Finisco con questo altro piccolo aneddoto sintomatico quanto mai.

L'Opera dei Vergognosi riteneva di poter ritrarre dal taglio di un olmo e di quattro gelsi 600 lire, a beneficio dei suoi poveri Vergognosi. Sapete quanto le è stato chiesto per le spese di taglio? 1035 lire, delle quali 250 di vino. (*Si ride*). Naturalmente la cosa ha cominciato a far rumore (ce ne sarebbero tante di queste coserelle che farebbero rumore), e per far cessare i commenti indiscreti, si venne ad un accomodamento con l'Opera dei Vergognosi, accettando 300 lire nette!

Ora, egregi colleghi, pare a voi che in queste condizioni di lavoro l'ambiente sia idoneo a dare alle Cooperative in affitto questi terreni dei poveri? A me sembra che i terreni dei poveri non debbano essere soggetti nè alla pirateria borghese, nè alla pirateria cooperativistica bianca o rossa che sia. Quando dei terreni rendono già quasi tutto quello che possono rendere, l'andarvi a mettere degli intermediari, degli speculatori in mezzo, sia una Cooperativa o un semplice appaltatore di lavori, è certamente un pessimo affare per il patrimonio dei poveri.

Ecco perchè ritorno su questa legge. Non combatto la cooperazione, ma dico che la cooperazione deve andare ad applicarsi là dove è razionale e utile il porla in opera. Noi abbiamo visto nel Ravennate e nel Ferrarese - in quelle vaste plaghe ormai bonificate per il lavoro, per l'intelligenza, per il sacrificio di quella vile borghesia che dovunque e sempre si insegna ad odiare - in terre ormai ubertosissime, ma non ancora appoderate, abbiamo visto le cooperative dare ottimi risultati!

Onorevoli colleghi. In certi momenti non si sente parlare che di cooperazione come il toccasana per risolvere il problema agrario; in un altro momento non c'è che la piccola proprietà; in un altro la mezzadria, ecc. Ricordo che nel mio tempo antico, quando avevo l'onore di rivestire la divisa di ufficiale di marina, se un'imbarcazione andava un momento tutta a destra e in un altro tutta a sinistra, si diceva

che al timone c'era uno che non ci sapeva stare. Io voglio sperare che non si debba mai dire così dei nostri uomini di governo. Ma per tutte le ragioni che ho esposto, spero e confido che l'articolo primo di questo disegno di legge sia modificato in modo che se ne disciplini la maniera di applicazione o che sia redatto un regolamento che disciplini il modo di applicazione di questa legge! E lo domando nell'interesse del patrimonio dei poveri; lo domando nell'interesse della sana cooperazione la quale deve entrare nel campo economico non con monopoli e con privilegi nuovi, ma per virtù di lavoro e di capitale interessato, nell'interesse dei lavoratori stessi; e lo domando infine nell'interesse dello Stato, perchè in breve tempo non gli vengano appioppate quelle famose spese da cui il Presidente del Consiglio lo voleva giustamente difendere, onde far ritornare la nostra economia ed il nostro bilancio a quell'altezza che il Paese richiede. (*Approvazioni vivissime e generali. Applausi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Rota.

ROTA. Dopo lo splendido discorso del senatore Tanari, il quale ha detto cose tanto giuste ed ha riportato il plauso concorde del Senato, io mi limiterò a poche osservazioni; osservazioni le quali si rannodano anche all'esame di alcuni articoli della legge, per modo che l'esame degli articoli stessi concorda e collima con la discussione generale.

Io non sono così allarmato come il senatore Tanari della portata di questo progetto di legge, perchè concordo perfettamente con le parole che accompagnano il testo del Ministero ed il testo in parte modificato dell'Ufficio centrale; parole secondo le quali il disegno di legge si ispira al concetto di favorire le cooperative di contadini. Però, perchè questa legge possa portare qualche vantaggio, il vantaggio cioè che il legislatore si è preoccupato di ottenere col presentarla e l'Ufficio centrale col raccomandarla all'approvazione del Senato, occorre che le cooperative di contadini non siano sconvolte nè turbate da bolscevichi o rossi, o bianchi, o neri. (*Approvazioni*).

Questa condizione è imprescindibile, in quanto che molti degli effetti che vennero lamentati e

specificati dal senatore Tanari, ed ai quali io potrei aggiungere altri esempi verificatisi in paesi a me noti, ci fanno temere che invece dei vantaggi, che col progetto in discussione ci ripromettiamo di ottenere, andremo incontro a gravi disastri, che non si potrebbero più riparare.

Però, a toglier l'allarme che il senatore Tanari - almeno se io non ho male inteso le sue parole - ha suscitato col suo discorso, dirò che il disegno di legge, confermato dal testo dell'Ufficio centrale prescrive che gli Enti, i comuni, le provincie e le Istituzioni di beneficenza « possano » affidare a cooperative di contadini l'affittanza dei loro poderi, e lo possano per di più con l'approvazione dell'autorità tutoria; di modo che non è un imperativo, non è un obbligo da parte di questi proprietari di affidarsi, spinte o sponte, all'affittanza delle società cooperative.

Dissi testè che il mio discorso, il quale sarà brevissimo, rientra specialmente nell'esame di tre articoli i quali costituiscono, per così dire, il perno della legge, e che si riannodano con la sicurezza degli Enti locatori.

L'articolo 3 del disegno di legge dice: « Il pagamento del fitto dovrà essere eseguito a rate semestrali anticipate ».

Questo è il testo del Ministero. Il testo dell'Ufficio centrale invece dice: « Il pagamento del fitto potrà farsi a semestri posticipati, quando la cauzione di un semestre d'affitto sia fornita effettivamente all'inizio della locazione ».

Io indubbiamente propendo per il testo del Ministero, e credo che la variante introdotta dall'Ufficio centrale sia derivata da questo equivoco, di pareggiare il deposito a cauzione, al pagamento. Il deposito di un semestre a cauzione, essendo un deposito che resta di proprietà del conduttore, altro non è che una garanzia; ma non è il pagamento. Per modochè potrebbe avvenire che, alla scadenza del semestre, l'affittuario non pagasse l'affitto, e si desse così luogo a litigi che sono facilissimi a sorgere in queste vertenze, facendo così perder tempo all'Opera pia o all'istituto locatore, il quale invece potrebbe avere urgente bisogno di percepire alle scadenze i suoi redditi.

Ripeto che la differenza è notevole, e richiamo su di essa l'attenzione dell'Ufficio centrale. La differenza notevole fra il testo dell'art. 3 del

Ministero e quello del disegno di legge presentato dall'Ufficio centrale, credo che debba portare assolutamente a stabilire un vantaggio a favore del testo del Ministero, inquantochè questo garantisce in modo sicuro i diritti e le facoltà dell'Ente locatore.

Un'ultima parola riguardo all'art. 4, perchè qualunque sia per essere il concetto o favorevole o dubbio che si ha di questo disegno di legge, è imprescindibile, anche col favore che si vuol dare alle cooperative, che nel contempo si stabilisca la sicurezza dell'ente locatore. Io credo che in questo concorderanno tutti i membri della Commissione. Ora nell'art. 4 è detto: « A richiesta delle Società affittuarie la cauzione potrà essere prestata in rate uguali semestrali in un periodo non maggiore di tre anni dalla data del contratto ».

Ora, come mi riservo di ripetere quando si discuterà l'articolo, quest'ultima parte dell'art. 4 deve essere soppressa, in quanto che se noi diamo facoltà al conduttore di dare in tre anni una cauzione, nell'ipotesi sciagurata che questa cauzione non venisse data, non solo per l'affitto, ma anche per le scorte vive che costituiscono il patrimonio dell'ente, ne verrebbe che l'interesse dell'Opera pia, dell'istituzione di beneficenza, sarebbe con grave e forse irreparabile danno vulnerato.

Queste sono le due brevi osservazioni che io, anticipando per così dire la discussione sugli articoli, giacchè questi articoli fissano la figura generale della legge, ho creduto bene di fare al Senato.

Ma insisto sopra questo argomento e su di esso richiamo l'attenzione del Ministero.

Io non sono avverso alle cooperative agricole, purchè però il Ministero garantisca in modo assoluto, e sia convinto della necessità e del dovere di garantire che gli agricoltori non siano fuorviati nei loro sentimenti, nelle loro aspirazioni da persone che appartengono sia al partito rosso che al partito nero, le quali pronunciano parole che sull'animo di queste persone possono sinistramente influire.

Qualora il Governo si senta in modo assoluto, come avviene oggidi nel Bergamasco, di garantire le turbe dei contadini che in generale sono ben disposte, e non sono nemiche nè delle istituzioni nè dei proprietari; qualora il Governo sia in grado di stornare tutte le mene

che vengono su di loro esercitate da questi agitatori o rossi o neri, io sono perfettamente d'accordo col Ministero e darò voto favorevole al disegno di legge che ha presentato. (*Approvazioni*).

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Mi associo alle ultime parole che ha pronunciato il senatore Tanari nel fare alcune brevi osservazioni concrete al presente disegno di legge. Egli ha detto che essenzialmente occorre disciplinare la gestione per mezzo delle cooperative. Io ho chiesto la parola perchè ritengo necessario che nel testo del decreto-legge sia aggiunta, in qualche modo, qualche garanzia a favore degli Enti proprietari, che dovrebbero concedere i loro terreni alle Cooperative. Io non ho nessuna ripugnanza alla concessione alle cooperative. In determinate contingenze questo può essere, sebbene non per certo lo sia, il modo migliore di utilizzare questi terreni: esso corrisponde al principio di dare ai poveri il reddito dei beni ed ai lavoratori lo strumento del lavoro; epperò può darsi che in determinate circostanze - le quali non possono essere previste dal legislatore, perchè corrispondono a situazioni di fatto variabili da caso a caso - il sistema delle cooperative possa essere più utile del sistema di economia diretta o di quella ad affittanza a privati. È necessario però che quando la concessione venga fatta a cooperative gli interessi dei poveri siano pienamente tutelati. A questo riguardo io ho due dubbi, uno relativo all'art. 1° e l'altro relativo all'art. 2, dubbi che mi inducono a chiedere un'aggiunta a questi due articoli. Il primo dubbio è questo: è necessario che nella legge stessa sia garantito nella maniera più chiara che la concessione alle cooperative non voglia dire un danno finanziario per l'opera pia o per l'Ente proprietario del terreno che si tratta di affittare. È necessario cioè che la cooperativa non paghi un canone di affitto minore di quello che sarebbe pagato da altri, perchè, se questo succedesse, evidentemente la cooperativa verrebbe ad appropriarsi un reddito destinato ai poveri. Il pericolo si presenta grave nel caso che l'affitto sia fatto mediante trattative private: se l'affitto è fatto mediante pubblica gara c'è la garanzia della parità dell'offerta, e se c'è la parità dell'offerta, ritengo

ammissibile che la concessione possa essere fatto alla cooperativa; ma nel caso della trattativa privata quali garanzie abbiamo noi che la concessione alla cooperativa non sia data a un prezzo inferiore a quello che sarebbe offerto sul libero mercato? Qualche cautela è dunque necessaria. Io, senza insistere sulla formula, l'ho rapidamente tracciata così: « Il Prefetto prima di dare l'autorizzazione dovrà accertarsi, previo parere della cattedra ambulante di agricoltura e della Camera di commercio, che il canone di affitto non sia inferiore a quello medio corrente nella provincia per fondi della medesima qualità ». Cosicché anche nella trattativa privata vi sarà qualche garanzia.

Il secondo dubbio è più importante e la sua importanza è maggiore specialmente in riguardo al tempo. L'art. 2 stabilisce che la durata normale dell'affitto è di nove anni, ma può essere portata a un numero maggiore di anni in caso di bonifiche o miglitorie. Non è detto quale sia questo numero, ed io suppongo che possa essere al massimo di trenta anni. Nel caso che alla Società vengano imposti obblighi di bonifiche e miglitorie, in massima il concetto è giusto, in quanto una cooperativa non può assumere obblighi di bonifiche e miglitorie quando debba godere il terreno per uno spazio di tempo troppo breve, per poter godere il risultato delle bonifiche e delle miglitorie apportate.

Noi però ci troviamo nel momento presente in condizioni tali che nessuna previsione può essere fatta intorno a quel che potrà essere il valore futuro del canone di affitto che potesse essere stabilito oggi. Il senatore Tanari ha detto che dovremmo, per la smobilizzazione della proprietà ed il suo passaggio ai contadini, costituire un titolo fondiario, da darsi ai proprietari in cambio della terra, il quale abbia un reddito fisso. È un concetto che è stato fecondo in passato di applicazioni importantissime, ma, nel momento presente questa forma di concessione per un canone fisso, sia sotto forma di obbligazioni, che di affitto per un canone fisso, presenta per le Opere Pie un pericolo grave. Ed il pericolo è che, per una variazione futura del valore della moneta, il canone di affitto, sebbene nominalmente invariabile, finirà per convertirsi in una somma inferiore a quella stabilita dalle due parti.

Non è possibile oggi consentire che degli enti pubblici e degli enti i quali hanno cura di poveri si spoglino, si può dire involontariamente, per una errata previsione di quello che è il vero reddito su cui avevano fatto assegnamento.

Per questo motivo io sono sempre stato contrario a quello che fu, purtroppo, negli ultimi anni la tendenza di molte Opere Pie ed enti morali a vendere i loro beni, perchè li hanno venduti per un pezzo di pane; essi, attratti dalla illusione di avere un reddito pecuniario molto superiore a quello che avevano dianzi, hanno alienato i loro fondi rustici per una certa quantità di lire, il cui valore si è poi ridotto grandemente. Ma le Opere Pie debbono badare ai secoli avvenire, non al reddito attuale, e devono pensare che l'alienare i loro beni in questo momento può non essere atto di savia amministrazione. Uguale argomentazione giova a dimostrare che il canone d'affitto, fissato oggi per trent'anni, può esser dannoso per l'Opera Pia. E ritengo perciò utile includere nell'articolo 2 il concetto di una revisione periodica, del canone d'affitto nelle affittanze a lunga scadenza; su per giù così: « Quando il periodo dell'affitto sia superiore a nove anni dovrà il canone di affitto essere riveduto alla fine del novennio e d'ogni successivo triennio. Il canone sarà variato sulla base della variazione dei prezzi correnti e delle derrate agricole, dalla Commissione arbitrale, istituita in virtù del Regio decreto 1918 (di cui bisognerà riscontrare la data precisa), integrata da due periti tecnici, nominati dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura ».

Quest'aggiunta non infirma il concetto della legge, ma ha per iscopo di far sì che il patrimonio dei poveri sia tutelato, e che si possa evitare la iattura che l'Opera Pia finisca a ridursi ad un reddito molto minore di quello su cui aveva fatto assegnamento.

Io mi sono riferito alla Commissione arbitrale che già esiste; naturalmente si tratta di un'idea che potrà essere migliorata nel corso della discussione.

Queste sole erano le due osservazioni d'indole tecnica che ho ritenuto opportuno di fare, per garantire alle Opere Pie la continuazione dei loro possessi e del loro reddito. (*Approva-*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Loria.

LORIA, *relatore*. Onorevoli colleghi, l'Ufficio centrale si è occupato con grande diligenza di questo importante progetto di legge e si è trovato unanime nell'approvarlo, con una variante assai poco ragguardevole, ma che era imposta dalla più elementare equità. E qui rispondo anzitutto all'onorevole collega Rota, che dice che noi abbiamo voluto sostituire un articolo del progetto ministeriale: questo non è esatto, abbiamo solo fatto un'aggiunta che ci pareva molto logica.

Si trattava di questo: il Governo non teneva conto della cauzione e stabiliva che l'affitto dovesse essere anticipato; ma noi abbiamo detto: « Ciò va bene quando non vi sia altra cauzione; è necessario allora che l'Opera pia sia garantita della solvenza della cooperativa, ma quando questa dia sufficiente cauzione, sembra poco equo esigere il pagamento del fitto anticipato, quando la cooperativa non è ancora entrata in possesso del raccolto e non ha riscosso il reddito del fondo.

Questa la variante molto modesta ed equa che ha raccolto l'unanimità dei voti dell'Ufficio centrale; perciò si poteva dire di essere arrivati in porto, ma da un momento all'altro sovra questo idillio della piena concordia fra i membri della Commissione e fra l'Ufficio centrale e il Governo è apparsa sull'orizzonte una nube, rappresentata dall'annuncio della ferma e decisa opposizione dell'illustre e stimato collega, senatore Tanari; nube che poi è stata seguita dal formidabile scroscio, a cui abbiamo testè tutti e con grande soddisfazione intellettuale, assistito.

Naturalmente, lungi da me il proposito di contestare una sola delle affermazioni di fatto che sono state esposte con tanta eloquenza dall'illustre senatore Tanari; ho troppo imparato da lui, dai suoi lavori, lo stato e la struttura delle condizioni agrarie dell'Italia; so troppo come egli sia profondo conoscitore dell'assetto agrario della penisola, perchè io, anche come eco d'un così autorevole Ufficio, possa osare una qualsiasi rettificazione alle sue vedute, che sono certamente incontestabili e irrefragabili. Solo mi sia permesso d'osservare che non sarebbe lecito di generalizzare così completamente le sue osservazioni.

Egli dice che in genere le Cooperative of-

frono dei fitti inferiori ai normali, e ha citato in proposito dei fatti relativi alla sua regione, che, come dico, sono perfettamente veri e a cui nessuno di noi potrebbe fare eccezioni. Ma se egli poi pretendesse di affermare che ciò che egli ha sostenuto rispetto a quei casi singoli è una verità generale rispetto a tutti i fatti della Cooperazione, allora mi permetterei, in nome della realtà e della statistica, di protestare, perchè tutti sappiamo che in Sicilia si sono introdotte le affittanze collettive nella speranza che esse riuscissero ad abbassare i fitti, sopprimendo il gabelotto; ma invece fu tale la concorrenza fra le singole Cooperative che esse hanno avuto per effetto di elevare i fitti. Nel Parmigiano le affittanze collettive hanno elevato il tasso del fitto da 35 a 65 lire la biolca. L'onorevole ministro di agricoltura, che è parmigiano, potrà suffragare questi dati che sono attinti del resto da quel *Monitore Ufficiale dell'agricoltura mondiale* che è il « *Bollettino dell'Istituto internazionale di agricoltura* ». Dunque come affermazione generale la tesi del senatore Tanari non si potrebbe assolutamente accettare.

Così ancora quando l'onorevole senatore Tanari fa quella distinzione così classica, diremo, fra le terre che sono coltivabili a grande coltura e quelle a piccola coltura. Anzitutto potrei dirvi che, anche ammessa la sua distinzione, non è detto proprio che le terre a piccola coltura siano assolutamente incompatibili con l'agricoltura cooperativa. Vuol dire che questa cooperazione sarà diversamente articolata, che là dove si tratta di terreni a grande coltura, si avrà la cooperazione collettiva, mentre in quelle a piccola coltura la cooperativa separerà, distinguerà i singoli poderi assegnandoli ai singoli componenti.

Ad ogni modo questa distinzione classica, che abbiamo imparato dai grandi maestri dell'agricoltura, a cominciare da Iacini fino a Ruidini e altri più moderni, come tutte le distinzioni accademiche non è perfettamente esatta: è un quadro alla Watteau che sarà anche piacevole dal punto di vista intellettuale, ma che non risponde assolutamente alla realtà, almeno nelle condizioni attuali, perchè, dato lo sviluppo tecnico attuale, non ci sono più terreni che siano accessibili alla piccola coltura dissociata

Il senatore Tanari ha tessuto l'elogio della piccola proprietà: non ho bisogno di dirgli che egli predica a un convertito, perchè fin dai primi anni ho sempre affermato che la piccola proprietà è il baluardo incrollabile delle sane democrazie, e quindi sottoscrivo pienamente all'elogio che egli ha fatto della tranquillità sociale francese, che anche a mio avviso si ripete dalla costituzione d'una forte e sana piccola proprietà. Ma credo che oggi questa non possa assolutamente reggersi senza la cooperazione e perciò ho sentito una vera ammirazione pel legislatore spagnolo, che noi sogliamo considerare con altezzosa sufficienza, il solo che, nel florilegio di leggi volte a creare la piccola proprietà, abbia imposto ai piccoli proprietari d'associarsi in Cooperative, mostrando con ciò di comprendere che oggi, dato l'attuale sviluppo della tecnica, è una necessità l'associazione delle forze produttive. Non è più possibile la piccola cultura dissociata, quella piccola proprietà singola, che Michelet ha immortalato nelle sue pagine meravigliose.

Oggi il motto *vae soli!* si applica anche nell'agricoltura, e la piccola proprietà se vuole mantenersi in vita deve associarsi. Non esiste dunque quella contraddizione categorica che ha profilato l'illustre senatore Tanari, fra le terre a latifondo che possono essere affidate a Cooperative, e le terre a piccola cultura che dovrebbero essere affidate alla piccola proprietà. La Cooperativa ha oggi legittimo campo di dominio così nell'una come nell'altra forma di struttura agraria. Ecco perchè in linea di fatto non trovo che si possano accettare come verità generali quei fenomeni locali menzionati dall'onorevole Tanari e da lui illustrati.

Ad ogni modo però riconosco che gli argomenti di fatto, in questa come in qualunque altra discussione, non sono quelli che sono addirittura perentori. Ammettiamo pure che i fatti adottati dal senatore Tanari siano non solo irrefragabili rispetto alla regione a cui si riferiscono, ma che abbiano anche un valore universale. Ma che vuol dire ciò? Le sue osservazioni avrebbero un potere dirimente, se il disegno di legge che ora si discute sancisse un privilegio qualsiasi, se questa fosse una legge di privilegio, se stabilisse che in ogni caso si debbano affittare i fondi alle cooperative. Ma la legge non stabilisce nulla di tutto questo.

Essa stabilisce che, a condizioni pari, debbano essere preferite le cooperative. Se dunque una cooperativa offre un canone minore di quello che importano le leggi della domanda e dell'offerta, si troveranno subito degli imprenditori privati che offriranno un canone maggiore e non vincerà la cooperativa. E ciò non è vero solo nel caso della licitazione o della gara ma anche nel caso della trattativa privata, e me lo dimostra lo stesso senatore Tanari, che, parlando di un ospedale di Bologna proprietario di un fondo capace di rendere 700 mila lire, e pel quale una cooperativa aveva offerto soltanto 350 mila lire, ha affermato che l'ospedale stesso ha rifiutato l'affare.

TANARI. Perchè ha trovato una persona che teneva duro.

LORIA, *relatore*. Così ancora: ammettiamo pure che ci siano delle terre speciali che esigono la cooperativa, ed altre che siano incompatibili con la cooperativa. Ciò vuol dire che quando la cooperativa si presenterà a prendere in fitto terreni incompatibili con la sua indole, essa sarà obbligata ad offrire dei canoni di fitto minori di quelli che potranno offrire affittuari privati, il che sbancherà la cooperativa.

Dunque mi pare che non ci sia, nel disegno di legge, alcuna sanzione di privilegio, perchè le cooperative saranno vinte laddove le condizioni del mercato dimostreranno l'inferiorità di esse. Perciò non vi è alcuna ragione di allarmarsi di questo disegno di legge, perchè esso non fa altro che accordare alle cooperative quelle condizioni che il mercato stabilisce.

Ciò non toglie che noi non abbiamo nulla in contrario ad accogliere alcune delle proposte presentate: per esempio quella fatta dal senatore Einaudi, che cioè si possa anche deferire ad una commissione arbitrale la determinazione dei canoni d'affitto nei singoli casi. Ma questa Commissione arbitrale farà quello che potrà fare un privato, stabilendo, secondo le condizioni del mercato, il fitto che la cooperativa dovrà offrire.

Altre osservazioni ha fatto il senatore Einaudi ma non colpiscono le Cooperative, bensì le condizioni generali degli affitti, siano essi fatti a Cooperative o a privati. Siamo d'accordo che nelle condizioni attuali della cartamoneta, e delle fluttuazioni incessanti del suo

valore, la condizione dei locatori è delle più difficili e delle più incerte. È quindi non sarà niente di male se una legge stabilirà in qualche modo, come si è tentato di fare, e si è annunciato, una specie di scala mobile, una graduazione dei fitti secondo le condizioni dei prezzi. Ma questo è un fatto generale che si riferisce tanto agli affitti dei terreni delle opere pie, quanto a quelli dei privati, tanto alle terre affittate; ai coltivatori singoli, come a quelle affittate alle Cooperative. È un fatto generale che mi pare non entri per nulla in questo disegno di legge, perchè fa parte di un altro ordine di considerazioni.

Per tutte queste osservazioni a me sembra proprio che questa legge non presenti affatto quei difetti, quelle lacune che sono state rimarcate dai diversi oratori, e che meriti assolutamente l'appoggio e l'elogio del Senato; e soprattutto, tenendo presente quella grande funzione che ha la cooperazione in generale, e in questo momento storico più che in qualunque altro.

L'illustre senatore Tanari ha ricordato un nome a me e a tutti i cultori di questi studi carissimo, il nome del prof. Valenti.

Ora permetta anche a me di recare un contributo a quel compianto e caro amico, e di ricordare la sua splendida monografia sulla « Campagna romana e il suo avvenire economico e sociale »; in quella monografia il Valenti dice queste testuali parole: « Una popolazione agricola composta di soli salariati è un pericolo sociale; contro questo pericolo sociale la cooperazione offre un metodo preventivo preziosissimo; la cooperazione è la forma di economia che meglio di qualunque altra può rimediare agli inconvenienti dell'attuale ordinamento della proprietà territoriale ».

Questo diceva il Valenti. Ma nella seduta del 15 luglio di quest'anno, in questa stessa Aula, il Presidente del Consiglio osservava molto giustamente: se noi riusciamo a trasformare dei salariati in operatori, cioè a trasformare degli uomini che lavorano per altri e che sono in continua lotta coi loro datori di lavoro, che hanno interesse a scioperare per farsi aumentare il salario, che sono un elemento d'irrequietudine sociale, se riusciamo a convertirli in operatori che lavorino nel proprio interesse, avremo questi uomini tranquilli, perchè

essi sapranno che non avranno da lottare contro chi paga loro la mercede; e avremo uomini che lavoreranno il doppio di prima, perchè sapranno di lavorare per proprio interesse.

Questa è verità sacrosanta; è un fatto che la cooperazione è un provvedimento emolliente della lotta di classe e che sarebbe assolutamente follia il farne gittato in questo momento storico, in cui la lotta di classe ha raggiunto una intensità deplorabile, e nel nostro paese, ove essa ha toccato deplorabilmente asprezze inaudite.

A questo concetto si è ispirato il vostro Ufficio centrale nell'approvare fervidamente il presente disegno di legge, ed esso perciò prega supplicemente il Senato di volerlo onorare del suo illuminato suffragio. (*Approvazioni e congratulazioni*).

TANARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANARI. Il collega senatore Loria ha fatto l'apologia delle cooperative, ma io sono un convertito prima di lui. Ho già detto che sono per la cooperazione, che l'ho messa in pratica da moltissimi anni, ma, come tutte le cose di questo mondo, non si può approvare sempre e da per tutto l'uso delle cooperative. A seconda delle condizioni agrarie di un certo territorio, sarà conveniente valersi delle cooperative, mentre in altri, dove l'agricoltura è più intensivamente sentita, la cooperazione ha meno ragione di essere. Questo non toglie che i piccoli proprietari non si possano costituire in cooperative: sono appunto quei consorzi che gli agricoltori fanno per procurarsi d'accordo, e concimi, e macchine, per procurarsi insomma quello che può essere utile all'agricoltura. Ma altra cosa è dire che una cooperativa in terreni in pieno assetto di cultura abbia diritto d'intromettersi fra il capitale dei poveri e i coltivatori diretti del suolo. Il senatore Loria può dire tutto quello che vuole a favore delle cooperative e di questa legge, ma i fatti provano che sotto questo decreto-legge si è potuto fare quello che nessuno di noi vorrebbe; vale dire che, terreni che si potevano affittare a condizioni molto più favorevoli, sono stati affittati a condizioni disastrose, e se non si fossero trovate persone che avessero saputo resistere alle pressioni, avremmo veduto una amministrazione che rendeva parecchie centinaia di migliaia di lire, non rendere quasi più nulla.

È inutile fare l'apologia delle cooperative; qui si tratta dell'applicazione razionale della cooperazione; dove è razionale applicarla si applica, dove non lo è, no! (*Approvazioni*).

Volete sentire che cosa mi ha scritto un impiegato della Prefettura nel maggio 1920 (un impiegato che s'intende di questa questione)? Mi ha scritto: « La federazione delle cooperative di Bologna ha stabilito un capitolato di affitto per i fondi rustici che è disastroso per il patrimonio delle Opere pie ».

(Questo è un tecnico che conosce il suo mestiere, e conosce bene la questione).

« I piccoli affittuari si rifiutano di trattare con gli enti, pretendendo che questi trattino colla federazione sulle basi di quel capitolato. Le Opere pie sono ridotte in ben tristi condizioni; speravano di risollevarsi quest'anno con la rinnovazione dei contratti di fitto, ma il contegno delle organizzazioni rosse tolse loro questa illusione. Fino ad ora (eravamo nel maggio) non è stato ancora data alcuna concessione di opere pie alle cooperative, ma in base al decreto luogotenenziale sono state presentate numerose domande ».

Ora questa è la prova che con questo decreto che si va a trasformare in legge, senza le debite cautele che lo disciplinino, indicando alle amministrazioni la linea di condotta da seguire per non danneggiare il patrimonio dei poveri, noi andremo incontro a questo risultato: che in certe località, dove l'agricoltura ha fatto molti progressi, quelle cooperative renderanno il patrimonio dei poveri in condizioni molto più disastrose di quelle in cui esso già si trova. Perché qui cova un'insidia gravissima: quando i consorzi delle cooperative hanno col mezzo della coazione, se non della minaccia (*benissimo*) obbligato i contadini a prendere in affitto ad un certo determinato prezzo (per esempio a 70 lire la tornatura, e guai a chi si attentasse a prenderla ad un prezzo maggiore), allora intervengono per l'affitto, godendo di tutto quell'utile che invece potrebbe andare alle Opere pie. (*Approvazioni*).

Perciò io pregherei la Commissione di voler approvare questo concetto (pur associandomi all'elogio che il senatore Loria ha fatto alla cooperazione, dei cui benefici sono anch'io da tantissimi anni convinto, tanto che ripeto, l'ho largamente applicata): accettare quelle modi-

ficazioni all'articolo 1° che disciplinino l'applicazione di questa legge a seconda dei casi in cui questa legge può essere applicata. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

CORRADINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevoli senatori, la discussione che si è fatta intorno a questa legge, di piccola mole, ma di immensa portata politica ed economica, ha dimostrato che in un punto solo, cioè il punto centrale della legge, tutto il Senato è d'accordo, di dare cioè il passo più ampio possibile alle forze di lavoro organizzate cooperativisticamente. Gli illustri oratori che si sono occupati di questa questione, hanno, direi quasi, inneggiato a questa forma di lavoro, tutti, senza dissenso, a questa forma moderna di lavoro, per cui il dissenso, se dissenso può dirsi che ci sia, si riduce ad esaminare alcuni contingenti circostanze nelle quali il sistema di lavoro cooperativo possa essere applicato alle opere pie.

Io mi permetto di intervenire nella discussione perchè si è troppo parlato di opere pie, di amministrazione di opere pie e di questioni riflettenti quindi il Ministero dell'interno. Penserà l'onorevole ministro di agricoltura a discutere tecnicamente la legge.

Mi permetta il Senato di fermarmi su questo punto centrale, sul quale pare che un qualche dissenso esista ancora. Sostanzialmente gli argomenti del senatore Tanari, che con tanta altezza si è occupato di questo problema, gli argomenti del senatore Tanari, io li chiamerei una constatazione di cattiva amministrazione; vale a dire che quelle opere pie alle quali egli così precisamente si è riferito erano malissimo amministrate (*commenti*) perchè sostanzialmente quando a delle amministrazioni di opere pie è data una facoltà, di servirsi cioè di una certa forma di assunzione di lavoro anzichè di altre forme, ed a questa essa deferisce con danno dell'amministrazione, noi incominciamo dal fare questa constatazione, che l'amministrazione delle opere pie ha prodotto un danno economico e materiale alla azienda delle opere pie di Bologna, ha amministrato male.

Orbene, noi dobbiamo vedere se da questo fatto, della esistenza cioè di amministrazioni che amministrano male, si può giungere alla

esclusione o limitazione di un certo sistema di assunzione di lavoro.

In tutta questa questione, onorevole senatore Tanari, aleggia la lotta agraria bolognese, vale a dire aleggia la lotta più aspra, commista di elementi politici più visibili in un ambiente che da lunghissimo tempo è stato travagliato — si può dire fino ad oggi — da un conflitto veramente gigantesco.

Perchè, onorevoli senatori, la situazione della lotta agraria nel Bolognese, in un certo momento del suo sviluppo, è giunta perfino a questo punto quasi assurdo di acutezza, che cioè il lavoro, la mano d'opera nella provincia di Bologna era ridotta in uno stato assoluto di monopolio di fatto. La mano d'opera in provincia di Bologna non era altrimenti assumibile che attraverso certe determinate organizzazioni chiuse.

VALLI. Anche adesso!

CORRADINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Di questo parleremo poi.

Che cosa è avvenuto a Bologna in conseguenza di ciò?

È avvenuto a Bologna quello che ricordava l'illustre senatore Tanari quando accennava al grano che si è potuto mietere soltanto pagando un prezzo di mietitura fantastico. A Bologna si era arrivati a questo punto, di lasciar perdere 100,000 quintali di grano perchè non si trovava chi lo mietesse. A Bologna si era costituita questa assurda situazione che, volendo con tutte le forze garantire la libertà del lavoro, non c'era il lavoro libero da proteggere, non c'era nemmeno la più lontana possibilità di tutelare, sia pure con le armi, la libertà del lavoro.

Ora in un ambiente in queste condizioni, in cui non era possibile nessuna azione diretta, in quanto che non si trovava nessuna mano d'opera da impiegare, in cui non era possibile nessun lavoro a colonia parziaria, inquantochè i coloni lavoravano solo a quel determinato patto, e quando non esistevano che esigue minoranze di mano d'opera, che non potevano, con la loro contrapposizione di giuste offerte di lavoro, determinare la rottura del giuoco monopolistico del lavoro che si era stabilito, che cosa si poteva fare?

Io comprendo perfettamente come l'onorevole senatore Tanari, in un ambiente così eco-

nomicamente costituito sotto il rapporto della mano d'opera, trovi che sono depredate le Opere pie, in quanto devono ricorrere a quel determinato lavoro non essendovene altro, e così non possono realizzare tutti i benefizi che sono inerenti alle loro rendite perchè manca il mercato della mano d'opera, manca l'offerta, per cui è difficile pensare a migliorare quelle condizioni che sono state fatte dalle cooperative.

E qui non credo che sia il caso di insistere. Immaginate un poco se poi queste cooperative a regime politico, come quelle alle quali accennava l'onorevole Tanari, vengono ad avere tutta un'altra rete di poteri politici, e quindi si stabilisce una specie di solidarietà tra il datore di lavoro e l'assuntore di lavoro! Evidentemente in queste condizioni non c'è più legge economica che funzioni. Ed io credo che non sia utile approfondire di più la questione agraria bolognese. Essa si è in qualche maniera composta in questo momento con gli accordi fatti qualche mese fa. (*Commenti*).

Se questa questione agraria rimarrà in questi termini, e si svolgerà in altre forme sarà una questione da riprendere in esame. Ma evidentemente non è in un ambiente regolato da un simile regime economico e di lavoro che può essere saggiata l'efficacia e l'applicabilità di questa legge alla funzione che essa dovrebbe rappresentare. Io quindi, dal solo punto di vista di questo concetto generale della legge e della regolare amministrazione delle opere pie, direi che offrire alle amministrazioni delle opere pie, mercè una legge che loro consenta di affidare anche ad enti collettivi la coltura dei propri fondi, (e ciò anche in omaggio alle considerazioni che sono state fatte in quest'aula oggi, che cioè non convenga in un momento di crisi come il nostro smobilizzare e realizzare il valore dei fondi dei patrimoni) anche questo mezzo di impiego, sia un liberarle dal soggiacere a quegli altri inconvenienti a cui nell'appalto ordinario, negli affitti ordinari delle opere pie si va certamente incontro perchè non sono rari nè sconosciuti i fatti opposti provenienti da appaltatori singoli. Quando un'opera pia deve affittare un fondo a lunga scadenza, l'onorevole senatore Tanari può credermi se dico che un'operazione di mercato si fa facilmente specialmente se si tratta di grandi entità pa-

trimoniali per cui diradano le offerte. Avviene quello che avviene in tutti gli appalti quando in un mercato vi sono determinati assuntori. Non capisco come in questa intesa si possa ricorrere al lavoro diretto dei coltivatori...

TANARI. Il contadino! Perché il contadino non può coltivare la terra?

CORRADINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Vuole amministrare il patrimonio di un'opera pia di economia agricola con l'assunzione del bracciantato diretto? Mi pare che ciò sarà desiderabile in certe determinate condizioni ma, in via generale, è quello che è più da evitarsi perchè la coalizione degli affittuari, e qui si parla evidentemente di affitti che si danno in appalto, è la più dannosa per le amministrazioni. Ora avere un altro concorrente collettivo che ha maggiore responsabilità di fronte al pubblico o, almeno, più notorietà, è evidentemente un vantaggio maggiore che si viene ad offrire all'Amministrazione delle opere pie.

Concludendo direi che dal punto di vista degli enti morali, ai quali ci occupiamo di fornire la possibilità di una forma diversa, perchè si tratta di una facoltà di cui una buona amministrazione può avvalersi nell'interesse delle opere pie, è un beneficio e per queste ragioni pregherei il Senato di voler approvare questa legge.

MICHELLI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELLI, *ministro di agricoltura*. Dopo quanto l'illustre relatore a nome dell'Ufficio centrale, e l'onorevole Corradini, per il ministro dell'interno, hanno detto qui in risposta alle eccezioni così valorosamente presentate dagli oratori che hanno interloquito a proposito dall'approvazione di questo disegno di legge, pare a me che poco rimanga al ministro di agricoltura aggiungere per quanto riguarda la parte tecnica. In quantochè, come ho accennato ieri, la parte tecnica scompare in una legge di questo genere e si confonde con la parte politica, specialmente in ciò che è esplicazione di essa attraverso gli organi del potere esecutivo. Infatti la legge che noi discutiamo non è che complemento di una legge antecedente, la quale alcune particolari condizioni di favore per le cooperative agricole stabiliva pei beni dello Stato. Il nuovo provve-

dimento si estende ai beni dei comuni, delle provincie e delle Opere pie.

Il provvedimento ebbe qualche contrasto nella sua applicazione in riguardo ai beni delle Opere pie.

Ora dal momento che per dichiarazione concorde dei senatori Loria, Tanari, Einaudi non vi è nessuna contestazione intorno alla questione di principio, cioè alla opportunità di contemperare i due grandi diritti che noi riconosciamo, e cioè quello del maggior reddito ai poveri e la concessione dello strumento di lavoro ai lavoratori, occorre solo, che si trovi l'equilibrio costante, per modo che l'uno o l'altro non trascendano, ma si contemperino, ed entrambi i diritti siano tutelati in modo che venga eliminato ogni contrasto.

E qui si comprende come si possa a questo scopo esaminare più specialmente la tecnica di alcuni articoli, rimandando quelle particolari dettagliate provvidenze che la esperienza può avere infatti consigliate, ad un regolamento alla formazione del quale il Governo consente di buon grado, perchè riconosce che appunto questa - senza essere per avventura quella legge agraria universale cui si è accennato dal senatore Tanari - può tuttavia meritare perchè applicata in condizioni di luogo e di zone culturali assai diverse, anche maggiori disposizioni di dettaglio.

Questo servirà ad integrare, ed a completare il provvedimento che sosteniamo anche per sentimento di solidarietà verso i nostri antecessori, i quali hanno pubblicato il decreto-legge nel periodo in cui, appena cessata la guerra, fra gli uomini dei campi da essa ritornati, si era sviluppato il bisogno di unirsi in associazioni cooperative, ed era opportuno che il Governo cercasse di aiutare questo spirito di organizzazione, attraverso il quale si sostituiva ad un già diffuso senso di disagio e di ribellione uno spirito di coordinamento ed inquadramento di forze nuove e vigorose.

Questo premesso, il Governo è ben lieto che in sede di regolamento, meglio si statuisca, perchè vengano eliminati gli inconvenienti che in una prima applicazione sono apparsi in qualche provincia.

Pure partendo da questo punto generale di accordo, devesi peraltro far presente al senatore Tanari che anche l'art. 1, come è nel testo

originale, non è tale da consentire alcuna di quelle erronee applicazioni che egli ha lamentate.

Esse sono avvenute in qualche ambiente eccezionalmente viziato e l'affermazione o il ricordo di questi fatti, non può in nessun modo infirmare la ragione prima del provvedimento, nel quale le associazioni di pubblica beneficenza sono lasciate completamente libere. (*Commenti, interruzioni*).

Mi pare che qualche senatore accenni nella sua interruzione che vi può essere una forza di cose che tolga questa libertà; ebbene, a me pare che nessuna forza di cose possa giustificare quegli amministratori che mancassero al loro dovere, tanto più che l'opera loro è presidiata da esplicite disposizioni di legge, e, se non erro, dall'art. 324 del Codice penale, il quale gravemente punisce coloro i quali con minacce, doni, promesse, collusioni od altro, turbano la gara dei pubblici incanti o delle private licitazioni. (*Commenti*).

DI BRAZZÀ. E che cosa ha fatto il Governo?

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Io non posso ricordarlo; molto facilmente il Governo non avrà avuto allora, onor. senatore Di Brazzà, nessuna comunicazione di questi particolari inconvenienti, cui ha fatto cenno il senatore Tanari; diversamente avrebbe provveduto ad impedire la trasgressione di una precisa disposizione di legge.

E meglio sarebbe stato non attendere la conversione in legge, ma richiamare subito l'attenzione del Governo sulla questione.

Ad ogni modo io questo voglio ricordare: che lo spirito della legge è tale da non obbligare gli amministratori ad affittare alle cooperative, ma lo consente ove essi lo credano conveniente; quindi, se condizioni politiche o locali fanno dubitare negli amministratori del Comune o delle Opere pie soverchia benevolenza a danno dell'ente, vi si provvede col controllo dell'autorità prefettizia. (*Rumori, commenti*).

Signori senatori, può darsi che per ragioni o condizioni politiche molto gravi, in qualche caso particolare qualche prefetto abbia chiuso un occhio o anche due (*commenti*), ma, signori, se questo effettivamente è avvenuto, potrà avvenire anche se domani sia mutata la legge,

giacchè non sono le leggi che possano mutare di punto in bianco le situazioni.

Non ho difficoltà invece a consentire al temperamento proposto dal senatore Einaudi il quale desidererebbe che il prefetto dovesse avere qualche obbligatoria consultazione, magari di tecnici, che lo illuminasse, il che riuscirebbe per una parte e per l'altra di maggiore garanzia. Per quanto io sia certo che nessun prefetto possa, senza gravissime ragioni, consentire ad affitti con canoni inferiori al prezzo medio del mercato, aderisco alle richieste del senatore Einaudi, nel senso che in materia di garanzie pei beni dei poveri *melius est abundare quam deficere*.

Per quanto poi si riferisce all'art. 1, nell'ultimo capoverso di esso si stabilisce un'altra condizione di cose che è necessario e opportuno delucidare in sede di regolamento. Nel caso di pubbliche gare le suddette società avranno diritto, nelle offerte, alla preferenza. Ricordo, di passaggio, all'illustre relatore, come in caso di trattative private venga a mancare ogni possibilità di offerte di altri; colla trattativa privata ammessa dalla legge delle Opere Pie, e da quella della contabilità di Stato, è consentito il contratto con un solo concorrente; non sempre la gara fra i più è giovevole all'interesse dell'ente ed a quello della produzione.

In questo punto evidentemente è manchevole la legge, perchè come si deve esplicitare il diritto di preferenza? durante l'asta o dopo di essa? e anche se dopo di essa, entro quale periodo esso deve essere notificato, ed a chi? Nemmeno è detto se la cooperativa debba o meno essere stata collocitante, è questa è la deficienza più grave. Le non poche manchevolezze che la pratica esperienza ha rilevato, debbono essere eliminate nel regolamento invocato dal senatore Tanari.

A quanto poi, restando sempre nel primo articolo, il senatore Rota, nelle sue brevi parole, ha accennato, e cioè che egli è disposto a consentire all'approvazione di questo progetto di legge, ma desidera un impegno da parte del Governo, affinchè queste cooperative dalla legge favorite debbano essere immuni da ogni infiltrazione politica rossa o nera, o di altre colorazioni, l'onor. Rota comprende benissimo che il Governo non ha la possibilità, nè attraverso

alla legge, nè attraverso i regolamenti, di mettere vincoli di questo genere che possano avere un pratico risultato.

E non so nemmeno se possa in questi giorni, in cui si proclama ogni possibile e immaginabile libertà di pensiero, esser posto un vincolo qualsiasi del genere di quello domandato.

Ma ad ogni modo quella che può essere la esigenza giusta ed opportuna del Governo è già indicata nell'articolo primo. Il Governo può chiedere che le cooperative siano legalmente costituite e che abbiano le condizioni di cui nel decreto 4 agosto 1918, e siano iscritte nell'albo della Prefettura fra le cooperative di produzione o di lavoro. In tal modo saranno eliminati i lamentati speculatori, e saranno tolte quelle false cooperative a cui accenna opportunamente l'Ufficio centrale. Ma non mi pare si possa chiedere di più.

E rimane l'art. 2 proposto dal senatore Einaudi, che ritengo possa essere accettato a complemento della legge.

Il senatore Einaudi si è giustamente preoccupato della facoltà che viene data alle cooperative di estendere la durata del fitto oltre i nove anni, nel caso in cui alla Società assuntrice fossero imposti obblighi di bonifica, e migliorie. Egli ha consentito nell'opportunità della disposizione per la ragione delle spese, da anticiparsi, e nell'interesse della produzione. Egli però ha ritenuto che non fosse conveniente che l'affitto fosse stabilito una volta tanto.

Attraverso a queste condizioni di estrema variabilità di prezzi, convengo nella opportunità della sua osservazione. E così quando il periodo dell'affitto sia superiore a nove anni il canone dell'affitto chiede venga riveduto alla fine dei nove anni dalla Commissione arbitrale, integrata da due periti tecnici nominati dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura. Ora trovo opportunissimo l'integrazione con periti tecnici della Commissione arbitrale che oggi è formata soltanto dal magistrato, e da un rappresentante dei contadini e dei proprietari. Solo sarà bene tener presente il fatto che in alcune provincie la Cattedra non è nel capoluogo: meglio sarà quindi accennare in genere ad una Cattedra ambulante della provincia, e a scelta del prefetto.

Aderisco poi ben volentieri alla proposta Einaudi, inquanto essa è ispirata a quel criterio

dell'equo affitto, che dovremo presto trasportare da questa legge particolare e di eccezione anche in quelle ordinarie, e che, sono certo, troverà grande consenso anche nell'altro ramo del Parlamento, dove senza dubbio verrà presto invocato nella discussione sopra il progetto di legge per l'aumento del canone di fitto.

Resta l'ultima contestazione sollevata dal senatore Rota, intorno all'articolo 3, relativamente alla quale sono pienamente d'accordo con l'Ufficio centrale; esso appunto crede di aggiungere al testo originale che dice « il pagamento del fitto dovrà essere eseguito a rate semestrali, anticipate », quest'altro comma: « il pagamento del fitto potrà farsi a semestri posticipati quando la cauzione di un semestre d'affitto sia fornita effettivamente all'inizio della locazione ». Oltre alle ragioni che l'illustre relatore ha addotto per suo conto nel rispondere alle proposte del senatore Rota, io mi permetto di richiamare il necessario coordinamento degli articoli 3 e 4. La Società assuntrice, per l'ultimo capoverso dell'articolo 4 ha facoltà di poter stabilire la cauzione, in ragione di una rata semestrale dell'affitto, in tante rate semestrali in un periodo di tre anni, il che è notevole vantaggio o per la cooperativa, ma è minore garanzia per l'Ente proprietario.

Ora con l'aggiunta all'articolo 3 si dà incitamento perchè, invece di giovarsi di questa facoltà, la cooperativa formi subito la cauzione in principio della locazione, e in tal caso ha il premio di poter pagare posticipatamente invece che anticipatamente con maggiore garanzia, come si è detto, per l'Ente locatore.

Credo di non avere altro da aggiungere; mi riserverò di rispondere alle osservazioni nelle repliche, e per parte mia, riassumendo, non abbiamo difficoltà, io e il collega dell'interno, di accettare la compilazione del regolamento demandando ad esso la prima parte della proposta Einaudi, in quanto si tratta di norme che il Governo deve dare ai suoi funzionari. Viene accettata invece la modificazione dell'articolo 2 proposta dal senatore Einaudi; e per la contestazione nell'articolo 3 fra l'Ufficio centrale e il senatore Rota, il Governo aderisce alla proposta di aggiunta fatta dall'Ufficio centrale per le ragioni anzi dette.

Credo che ormai con queste mie dichiarazioni siasi trovato il completo accordo intorno

al testo definitivo di questa legge, che, certo, per la sua particolare importanza, meritava la estesa discussione ora terminata, in seguito alle risultanze della quale credo poterla raccomandare all'approvazione del Senato. (*Approvazioni*).

TANARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANARI. Io spero che il Senato si sarà accorto che, di proposito deliberato, in quanto ho detto, mi sono ben guardato di mettere in campo, e la questione politica, e la questione agraria: ho segnalato un grave inconveniente, un pericolo che questa legge, così come è redatta, portava al patrimonio dei poveri. Quando l'onorevole Corradini mi dice che nella mia regione aleggia la lotta agraria, io gli faccio osservare che nel campo del quale parlo io, aleggia invece la maggior concordia. Gli amministratori di queste opere pie sono generalmente amicissimi dei cooperativisti, e quindi tutt'altro che in lotta tra loro; ecco perchè bisogna difendere gli interessi delle opere pie amministrate da questi amici, contro gli interessi dei direttori di queste cooperative che sono gli amici degli amici! (*Si ride*).

Altro che lotta, c'è una grande concordia; e se il regolamento, o l'emendamento proposto dal senatore Einaudi, non potrà disciplinare bene gli obblighi degli amministratori, noi andremo incontro a quegli inconvenienti che si sono già verificati nella mia regione e che non vi è nessuna ragione, disgraziatamente, che non si verificchino in altre!

Ecco perchè dopo avere udito quanto ha detto il collega Einaudi pregherei caldamente il ministro di volere accettare il suo emendamento. Piuttosto che farne parte di un regolamento, includerlo nella legge! Confesso di essermi trovato in gravi difficoltà quando all'atto pratico volli redigere modificato questo articolo, sembrandomi che si dovessero dire troppe cose; ma il collega Einaudi ha espresso così bene il mio pensiero, che faccio mia la sua proposta e prego caldamente il ministro di volere accettare l'emendamento, e di volerlo mettere nell'articolo della legge; ne prego anche gli amici dell'Ufficio centrale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, la discussione generale è chiusa. La discussione degli articoli è rinviata a domani.

Risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Annuncio che dal ministro competente è pervenuta la risposta scritta alla interrogazione del senatore Masci.

A norma del regolamento verrà inserita nel resoconto ufficiale della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario onorevole Pellerano di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed al ministro della marina sui recenti gravissimi atti d'indisciplina avvenuti in alcune navi della Regia marina e sui provvedimenti che hanno preso o che intendono di prendere, affinchè simili atti non abbiano a ripetersi.

Mosca.

Al ministro della marina per sapere quali ragioni hanno consigliato la vendita all'asta della nave la « Stella Polare ».

Colonna Fabrizio.

Al ministro del lavoro e della previdenza sociale per sapere se l'Opera nazionale per i combattenti senta di dover revocare la disposizione con cui furono dichiarate decadute le domande di assegni, istituite coi decreti luogotenenziali 27 novembre 1919 e 1° febbraio 1920, le quali giunsero in ritardo, oltre il termine fissato, unicamente a causa della sospensione dei pubblici servizi per lo sciopero postale e ferroviario, risultando per data certa trasmessa all'Opera nazionale prima del 30 giugno 1920.

Fratellini.

Interrogazioni con risposta scritta:

Al ministro dei lavori pubblici per sapere se voglia provvedere per migliorare l'inqualificabile servizio ferroviario sulla linea Ionica e specialmente fra Metaponto, Catanzaro e Sibari, Cosenza. I ritardi sono normali, le coincidenze a Metaponto ed a Sibari si perdono costantemente tutte le sere con grave scapito dei viaggiatori, non essendovi alcun posto di riparo a Sibari, ed a Metaponto mancando ogni conforto in quella stazione.

Il materiale ferroviario è pessimo, le vetture sono senza cristalli. Si può affermare che detta linea gode il primato per la decadenza.

D'Alife.

Al ministro della guerra ed al sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra per conoscere l'avviso circa la convenienza da dare, sia pure entro limiti ben definiti, poteri deliberativi agli uffici provinciali per le pensioni di guerra, al fine di rendere più sollecite le soluzioni delle pratiche inerenti.

Rampoldi.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Interrogazioni.

II. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documenti* N. CXXIX) [*Torlonia*] - (CXXX) [*Torraca*] - (CXXXI) [*Valenzani*] - (CXXXII) [*Valvassori-Peroni*] - (CXXXIII) [*Venzi*] - (CXXXIV) [*Verga*] - (CXXXV) [*Vicini*] - (CXXXVI) [*Vigliani*] - (CXXXVII) [*Vitelli*].

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori (N. 129).

Ruoli aperti per il personale di educazione e di sorveglianza dei Regi riformatori (N. 194);

IV. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole (N. 100);

V. Svolgimento della interpellanza del senatore Maragliano al ministro della pubblica istruzione.

VI. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (Numero 59);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente di-

sposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 78);

Norme per lo svincolo di depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate (N. 133);

Per la pubblicità della gestione dei giornali e di altri periodici (N. 165);

Conversione in legge del Regio decreto-legge luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 708, che autorizza il ministro degli affari esteri ad acquistare il fabbricato attualmente adibito a sede del Commissariato dell'emigrazione (Numero 102);

Conversione in legge del Decreto luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 11);

Estensione agli invalidi ed agli orfani della guerra italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani della recente guerra europea (N. 84);

Conversione in legge Regio del decreto 2 ottobre 1919, n. 1910, relativo al pareggio dei bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza (N. 86);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 57, relativo alla proroga del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796, sul finanziamento dei manicomi gestiti da privati (N. 97);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, numero 2304, con cui si istituisce, per le nuove provincie, una nuova provvisoria Sezione (VI Sezione) del Consiglio di Stato (N. 114);

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle zolfare della Sicilia (N. 118).

VII. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti

durante l'occupazione medesima da persone diverse da notari (N. 32).

(*Sospesa la discussione nella tornata del 27 settembre 1920.*)

La seduta è sciolta (ore 19).

Risposta scritta ad interrogazione.

MASCI. — *Al ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere le ragioni per le quali con recente decreto ministeriale è stata soppressa la scuola magistrale annessa al Regio liceo di Tunisi ».

RISPOSTA. — « È innegabile che il liceo-magistrale di Tunisi, annesso a quel liceo, raccolse, da principio, gran numero di alunne, così che il Ministero trovò subito, nei fatti, la prova di avere ben provveduto, dotando quella benemerita colonia di un Istituto, di cui da tempo e vivamente essa sentiva il bisogno. Era sembrato infatti naturale che in quella città, dove risiedono parecchie diecine di migliaia di italiani, insieme con le altre nostre scuole medie d'ogni grado e natura, dovesse sorgere anche un Istituto che abilitasse all'insegnamento elementare e, non essendo possibile aprire una nuova scuola, date le locali condizioni politiche, fosse almeno creata, nel già esistente liceo, una sezione speciale che mirasse al suddetto scopo. E si era pensato che, in miglior modo, non si sarebbero potuto preparare le maestre per le nostre scuole primarie in Oriente, in quanto le insegnanti così formate, oltre ad essere acclimatate alle regioni in cui si svolge la nostra azione scolastica, avrebbero avuto poi, sulle maestre mandate dall'Italia, il non trascurabile vantaggio di conoscere le lingue del luogo e di poter quindi, come ha ben osservato la S. V. O., mettersi meglio a contatto con le varie scolaresche.

» Se non che il liceo magistrale, iniziato nell'ottobre 1913, in condizioni tanto favorevoli e così ricco di promesse ebbe ad un tratto un tracollo. E ciò fu nell'anno scolastico 1918-19, quando le alunne iscritte alla prima classe scesero a quattro da tredici che erano state l'anno innanzi, e da una media da quattordici a diciannove raggiunta negli anni anteriori. L'improvviso decadimento, perdurato anche

l'anno scorso, era dovuto all'aver il Ministero, d'accordo con le competenti autorità scolastiche locali, disposto che, per l'iscrizione alla prima classe del liceo magistrale, unico titolo necessario e sufficiente fosse la licenza ginnasiale, mentre per l'innanzi vi erano state ammesse pure alunne fornite solamente della licenza complementare, con evidente danno dell'insegnamento per la eterogeneità di preparazione che veniva a manifestarsi in una scolaresca siffattamente costituita.

« Ma se si era in tal guisa posto rimedio a un male, non si era fatta opera altrettanto utile per la scuola complementare, la quale, mentre aveva avuto un'abbondante rifioritura di iscrizioni durante il tempo in cui le era stato aperto l'adito al liceo magistrale, ricadde nella sua primitiva pochezza, non appena di quell'Istituto le furono chiuse le porte ambite. Di qui le divergenze, a cui V. S. O. allude, tra le direzioni delle due scuole, e che non era possibile eliminare.

« Il Ministero di tale nuova situazione non poteva tuttavia non preoccuparsi. Al liceo magistrale veniva negata la naturale sorgente della sua prosperità, e la scuola complementare immiseriva anch'essa nella condanna a una vita sterile e senza sbocco. E si sentì ancora più il disagio di quella nostra situazione politica nei riguardi del problema scolastico, la quale, non permettendoci la creazione di Istituti regolari per la formazione degli insegnanti, ci aveva costretto ad improvvisare un corso di studi con ordinamenti ibridi e malcerti, e ad ogni modo diversi da quelli delle scuole del Regno e dello stesso carattere.

« Tali inconvenienti furono messi meglio in evidenza dal professor Vittorio Rossi della Regia Università di Roma e dal prof. Francesco Piola, ispettore centrale delle scuole medie presso il Ministero dell'istruzione, i quali da me inviati a ispezionare le nostre scuole medie di Tunisi, riferirono in modo sfavorevole sulle condizioni di quel Liceo Magistrale e ne proposero senz'altro la soppressione.

« In seguito a così autorevole parere, il Ministero non esitò ad adottare il provvedimento che ormai s'imponeva e a cui si riferisce la interrogazione della S. V. O.

« Doloroso provvedimento che, tuttavia, seppure ci obbligherà in avvenire a rinunciare al

vantaggio di potere avere maestre più adatte all'insegnamento all'estero che non siano le maestre del Regno, non recherà per altro, all'erario quei danni a cui V. S. O. ha fatto allusione. Giacchè le alunne licenziate dal Liceo Magistrale, una volta nominate maestre in seguito a concorso - e a norma delle vigenti disposizioni gli insegnanti non possono essere reclutati che per tale via - percepiscono gli stessi stipendi e le stesse indennità delle maestre inviate dall'Italia, costando così egualmente alle finanze dello Stato.

« Senza dire che la grande affluenza di candidate, residenti a Tunisi (dovuta appunto alla esistenza di quel Liceo Magistrale) nei concorsi a posti d'insegnanti nelle scuole elementari all'estero, avrebbe finito per mettere il Ministero - come già indizi se ne sono avuti in recenti concorsi - innanzi a seria difficoltà, in quanto gli sarebbe stato disagevole conciliare i diritti dei terzi con il desiderio delle candidate suddette, riuscite vincitrici, di restare in quella che è la residenza dei loro genitori, il più delle volte insegnanti nelle scuole nostre, valorosi e benemeriti.

« Credo, però, opportuno far presente alla S. V. O. che la soppressione dell'istituto in parola avverrà gradatamente, e non d'un colpo come si potrebbe credere, essendosi il Ministero, per quest'anno, limitato a ordinare che non ne fosse riaperta la prima classe, e che l'istituto stesso continuasse a funzionare fino all'esaurimento del corso cominciato l'anno passato. E ciò valga a dimostrare la premura del Governo perchè fossero resi quanto più lievi era possibile gli inconvenienti di cui il provvedimento sarebbe stato cagione, e minime se ne risentissero le ripercussioni in seno a quella forte e operosa colonia, alla quale si volgono sempre immutati l'attenzione e l'affetto della Patria.

« DI SALUZZO ».

Licenziato per la stampa il 3 gennaio 1921 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche